DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

CCXXIV SEDUTA

SABATO 4 DICEMBRE 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA e del Vice Presidente BO

INDICE

Commissioni permanenti:

| Variazione nella composizione Pay. | 8846 |
|---|------|
| Congedi | 8846 |
| Disegni di legge: | |
| Ritiro | 8846 |
| « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno » (792) (Approvazione): | |
| Pannullo, relatore | 8847 |
| ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia | 8847 |
| ia grazia e grasizza | 0011 |
| « Conversione in legge del decreto-legge 24 | |
| novembre 1954, n. 1067, concernente modi- | |
| ficazione al regime fiscale della birra» | |
| (844) (Approvato dalla Camera dei depu- | |
| tati); « Conversione in legge, con modifica- | |
| zioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge ri- | |
| guardante la tassa di bollo sulle carte da | |
| giuoco » (845) (Approvato dalla Camera | |
| dei deputati); «Conversione in legge del | |
| decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, | |
| concernente l'istituzione di una imposta di | |
| fabbricazione sui gas incondensabili delle | |
| raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi | |
| con la compressione » (846) (Approvato | |
| dalla Camera dei deputati); «Conversione | |
| in legge, con modificazioni, del decreto-leg- | |

ge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi » (847) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (848) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (849) (Approvato dalla Camera dei deputati); «Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle $radiodiffusioni \gg$ (850) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| Preside | NTE | | ٠ | | | | | | | | ٠ | Pag | η. | 8847 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----------|----|------|----|-----|-----|---|-----|-----|------|
| Pesenti | | | | | | | | | | | | | | 8858 |
| Piola, | rela | to | re | | | | | | | | | | | 8848 |
| Roda . | | | | | | | | | | | | | | 8853 |
| TRABUC | снт, | 7 | ela | itoi | \dot{e} | | | | | | | 88 | 49, | 8861 |
| TREMEL | LON | r, <i>i</i> | Mv | iist | ro | de | elle | fi | nai | nze | | | | 8863 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

« Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » (74) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

| BRAITENBER | G | | | | | | | | | 8 | 912 | 2, 8916 |
|------------|-----|-----|-----|-----|---|----|---------------|-----|---|------|------------|---------|
| FERRETTI. | | | | | | | | | | | | |
| Grava | | | | | | | | | | | | 8914 |
| MINIO | | | | | | | | | | | | |
| MOTT, Sot | tos | egi | ret | ari | 0 | di | \mathcal{S} | tat | o | per | il | |
| tesoro . | | | | | | | | | | 8904 | e : | passim |
| NACUCCHI | | | | | | | | | | | | 8915 |
| NAST | | | | | | | | | | | | |

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

| | PASTORE | Ott | avio |) . | | | | P | ug. | 89 | 907, | 8909 |
|----------|------------|-------|------|-----|--|---|--|-----|-------------|--------|------|-------|
| | RICCIO | | | | | | | | | | | 8908 |
| | Tomè, | relat | ore | | | | | . 8 | 39 0 | 2 | e p | assim |
| | ZANE . | | | | | | | | | | | |
| Interro | gazioni: | | | | | | | | | | | |
| Anı | nunzio . | | | | | • | | ٠ | ٠ | | ٠ | 8917 |
| Relazio | ni: | | | | | | | | | | | |
| Pre | esentazion | e | | | | | | | | | | 8846 |
| Sull'ord | dine dei | lavo | ori: | | | | | | | | | |
| , | Presider | NTE | | | | | | | | | | 8902 |
| | | | | | | | | | | | | |

La seduta è aperta alle ore 9.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Stagno per giorni 1, Lussu per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Fantuzzi, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:

« Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni colpite dal nubifragio del 16 giugno 1954 nei comuni della provincia di Parma » (686).

Pertanto il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Modificazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo socialista, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Marzola cessa di far parte della 1^a Commissione (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ed entra a far parte della 2^a Commissione (Giustizia e autorizzazione a procedere);

il senatore Agostino cessa di far parte della 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazione a procedere) e passa alla 1ª Commissione (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

il senatore Pasquali cessa di far parte della 6ª Commissione (Istruzione pubblica e belle arti) e passa alla 7ª Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile);

la senatrice Merlin Angelina cessa di far parte della 10^a Commissione (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) e passa alla 6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti);

il senatore Busoni cessa di far parte della 7^a Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) e passa alla 9^a Commissione (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Iorio cessa di far parte della 9ª Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ed entra a far parte della 8ª Commissione (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Petti cessa di far parte della 8ª Commissione (Agricoltura ed alimentazione) ed entra a far parte della 10ª Commissione (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), il senatore Santero ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 » (79).

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno » (792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANNULLO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente modificazione al regime fiscale della birra » (844) (Approvato dalla Camera dei deputati): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco » (845) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione » (846) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi » (847) (Approvato dalla Camera dei deputati): « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (848) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (849) (Approvato dalla Camera dei deputati): « Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni » (850) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente modificazioni al regime fiscale della birra»; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco »; « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071. concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione »; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi »; « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati »; « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative »; « Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni ».

Propongo che su questi disegni di legge — per i quali è stata approvata la procedura urgentissima — abbia luogo una discussione generale unica, analogamente a quanto è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Piola, che riferirà oralmente sui primi tre disegni di legge in esame.

PIOLA, relatore. Onorevoli senatori, come è noto i provvedimenti tributari sottoposti al nostro esame sono dovuti alla necessità di provvedere al reperimento della copertura degli aumenti agli statali, di fronte all'improvviso quanto imprevisto bisogno di aggiungere altri fondi a quelli che erano già stati accantonati. Era ovvio che ad una spesa ordinaria e continuativa si provvedesse con una imposizione altrettanto ordinaria e continuativa, ma si scartasse sia la forma dell'imposta addizionale, che costituisce un po' la riserva per i bisogni contingenti od eccezionali, sia la forma di nuove imposizioni di carattere diretto che, data la pressione tributaria attuale, non potevano essere attuate, ad avviso della Commissione, se non portando uno sconvolgimento o quanto meno un turbamento nel cammino di riordinamento del nostro sistema tributario, riordinamento che solo ora comincia a dare i suoi frutti.

Rimaneva il settore dei consumi; settore indubbiamente molto delicato, nel quale era necessario reperire un campo di applicazione che consentisse la non incidenza o quanto meno la non eccessiva incidenza sui prezzi—quello dei consumi voluttuari o comunque non essenziali— che avesse un ampio giro

di applicazione, fosse di accertamento facile e di esazione immediata.

Questi sono i criteri ai quali indubbiamente si sono ispirati i lavori del difficile reperimento della copertura. La Commissione, o almeno la maggioranza della Commissione, pensa che a questi criteri di necessità, da una parte, e di aderenza ad una saggia politica fiscale dall'altra, rispondano i decreti che io passo brevemente ad esaminare.

I decreti la cui relazione mi è stata affidata (poichè gli altri saranno trattati dal collega Trabucchi), sono tre, quello n. 1067, concernente modificazioni al regime fiscale della birra; quello n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, e quello n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili della raffineria di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

Regime fiscale della birra. Attualmente l'imposta è di trecento lire per ogni ettolitro e per ogni grado saccarometrico ed ha dato un gettito nell'ultimo esercizio di circa cinque miliardi. Il decreto prevede un aumento di cento lire, che si presume, prudenzialmente, darà un ulteriore gettito di circa un miliardo e mezzo. Per scendere a cifre più chiare per i consumatori, dirò che ogni bottiglia di birra costerà dodici lire di più, ogni bicchiere due o tre lire di più. Data la natura del consumo, si può ritenere che l'aggravio sia sopportabile e non debba dar luogo ad inconvenienti apprezzabili, nemmeno nel campo della contrazione, poichè è da prevedersi che il consumo resterà uguale. Per questi motivi la maggioranza della Commissione chiede al Senato la conversione in legge del decreto numero 1067.

Carte da gioco. Un genere indubbiamente del tutto voluttuario. Il gettito attuale è di circa mezzo miliardo con una tassa di bollo di lire 100 per le carte comuni e di lire 200 per quelle di lusso. Il decreto prevede di portare il bollo delle prime a lire 300 e quello delle seconde a lire 600. Il decreto inoltre sottopone a bollo un nuovo genere di carte fabbricate anzichè con carta comune, con materia plastica. La loro maggiore durata ha fatto determinare il bollo su quelle comuni in lire

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

600 e su quelle di lusso in lire 1.000. Penso non possa esistere ragione di opposizione al decreto in esame n. 1070 del quale pertanto la maggioranza della Commissione chiede al Senato la conversione in legge.

Gas liquidi. Questo settore, oggi, non offre un gettito apprezzabile, poichè l'imposta di consumo è di 0,11 al chilogrammo che è pari, come è noto, a litri 550. Il prezzo attuale di vendita è di lire 200 al chilogrammo. Il decreto prevede una nuova imposta di lire 20 al chilogrammo che corrisponde in cifra tonda a lire 200 per ogni bombola normale. Senonchè, a quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento e davanti alla nostra Commissione, tale maggiore onere sarà sopportato dall'« Agip » senza aumento di prezzo: ciò è reso possibile da favorevoli posizioni di congiuntura che hanno dato in questo settore notevoli sopraredditi. E poichè l'« Agip » produce più di un quarto di tutta la produzione nazionale ed ha sempre agito come calmiere, tanto che gli altri produttori della stessa materia hanno dovuto man mano adeguarsi ai suoi prezzi, questo tributo anche se grava su una materia che ormai è diventata di largo uso ed anche di usa domestico non dovrebbe incidere sul prezzo Penso quindi che anche per questo decreto non esistono ragioni apprezzabili di opposizione a che il Senato possa dare il suo voto per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Trabucchi, che riferirà oralmente per gli altri quattro disegni di legge.

TRABUCCHI, relatore. Gli altri quattro provvedimenti che sono sottoposti, onorevoli colleghi, al vostro esame e alla vostra approvazione si possono riunire in due gruppi. Un primo gruppo riguarda ritocchi di tasse sulle concessioni governative e l'istituzione di una nuova tassa di concessione governativa per l'uso di apparecchi radio e televisione.

Un secondo gruppo riguarda le imposte di fabbricazione e precisamente la istituzione di nuove imposte: quelle sul cemento e quelle sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati. I due provvedimenti che riguardano l'imposta di concessione governativa, sono carat-

teristici, diciamo così, del nestro tempo in quanto aumentando sempre più l'ingerenza dello Stato nell'economia nazionale sempre più aumenta la necessità di permessi, di concessioni, di autorizzazioni che possono essere facoltizzanti, limitative o semplicemente ricognitive. È naturale che aumentando l'attività dello Stato nel campo dell'economia ed essendo quindi sempre necessario un maggior numero di atti singoli di intervento, a questi atti venga anche collegato un pagamento, in quanto vi corrisponde normalmente la creazione di nuove fonti di produzione di reddito o nuove fonti di ricchezza. Il motivo per cui si è fatto ricorso alla tassa di concessione governativa per avere un notevole aumento di gettito, necessario per le spese che lo Stato deve affrontare per altra legge che voi avete approvato e che la Camera ha approvato ieri con modificazioni onerose — per lo Stato se pur doverose, è anche in relazione al fatto che normalmente le tasse di concessione governativa non sono aumentate in proporzione alla svalutazione della moneta, e perchè, trattandosi di tasse che si pagano all'inizio di un'attività, o in occasione di particolari concessioni, o annualmente all'inizio di ogni esercizio, sono tasse che si presume vengano, anche se trasferite, trasferite in misura così lieve da non poter influire sul mercato.

Il gettito presunto dei principali aumenti portati all'imposta di concessione governativa è così determinato dal Governo in forma presuntiva nella relazione presentata alla Camera dei deputati e che qui possiamo ricordare: un miliardo e duecento milioni per l'aumento della licenza di porto d'armi (e qua siamo, evidentemente, in materia che non può dar luogo ad inconvenienti nei riguardi dei riflessi economici); un miliardo in relazione all'aumento per la licenza di caccia, licenza che variava dalle tre alle seimila lire a seconda del fucile, se a due canne o più, oppure a ripetizione, e in futuro varierà dalle 4 alle 8.000 lire; per la tassa di concessione per la licenza di pesca, lacuale e fluviale che variava da 600 a 2.000 lire, ed ora è stata portata dalle 1.500 alle 4.000 lire, a seconda che sia pesca con l'amo, anche multiplo, o con altri mezzi il gettito dovrebbe aumentare di circa duecento milioni; le licenze di

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

commercio che dalle 300 alle 5.000 lire, base vecchia, vengono portate dalle 4.500 alle 75.000 lire, base nuova, dovrebbero dare un aumento di gettito di un miliardo e cinquecento milioni. I nostri commercianti hanno dimostrato, proprio in questi giorni, di essere molto affezionati a questo istituto, e quindi è anche naturale che il Governo li colpisca in conseguenza di un affetto così forte e anacronistico, con una tassa più corrispondente al giovamento che si dice l'istituto dia. Le patenti di guida per automobili, vengono aumentate soltanto per quanto riguarda le patenti di primo grado, cioè le patenti di coloro che non eserciscono la condotta dell'autovettura per servizio pubblico, ma per servizio proprio. Avremo il piacere di pagare per i nostri figli non più di 2.000 lire di tassa di patente, ma 3.000; e questa disposizione darà un maggior gettito presumibile di 650 milioni. Naturalmente è un gettito che dovrà crescere, se la motorizzazione continuerà a crescere col ritmo che noi conosciamo e qualche volta mal tolleriamo.

Poi ci sono altri ritocchi vari di tariffa, che dovrebbero portare ad un aumento di circa cinquecento milioni.

Quali siano i ritocchi di tariffa sarebbe molto lungo poter qui illustrare. Possiamo dire che vi sono genericamente degli aumenti, vi sono delle modificazioni sostanziali nell'applicazione di notevoli imposte di concessione governativa, laddove al posto di una semplice licenza di apertura, che normalmente si prescriveva per vari stabilimenti di produzione industriale, si sostituisce una licenza di apertura ed una vidimazione annuale. Vi sono poi voci che hanno dato luogo ad un aumento notevole, e sono costituite dalle tre case da gioco — la quarta non è di competenza governativa, bensì della Regione della Val d'Aosta — di Venezia, San Remo e Campione d'Italia, per le quali la tassa di licenza annuale è portata da venti a quaranta milioni.

Vi sono infine delle correzioni alla legge sulle tasse di concessione governativa (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112) correzioni in piccola parte soppressive, ma di cui non possiamo godere perchè riguardano solo le tasse per i trasporti di cadaveri fuori del Comune, le tasse per tumulazioni e quelle per l'iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari, essendo stato soppresso il ruolo degli amministratori giudiziari. Si introducono invece delle voci nuove che rappresentano una tassa di concessione governativa per l'esercizio di alberghi. Così gli alberghi di lusso pagheranno ventimila lire di tassa annuale, gli alberghi di prima categoria, quindicimila lire; quelli di seconda categoria e le pensioni di prima categoria, diecimila lire; quelli di terza categoria e le pensioni di seconda categoria, ottomila lire; gli alberghi e le pensioni di altre categorie e gli alberghi diurni, cinquemila lire. Sembra giusto che questa tassa di licenza sia introdotta, in quanto finora pagavano solo gli affittacamere, Con l'indiscutibile aumento del turismo che si è verificato negli ultimi anni, gli albergatori hanno evidentemente visto aumentare in modo notevole il loro traffico; è pertanto giusto che siano tassati non solo gli esercizi più bassi, quali quelli gestiti dagli affittacamere, ma anche gli alberghi di lusso e delle altre categorie, con una giusta gradualità di applicazione dell'imposta. Noi che qualche volta dobbiamo andare in albergo, sappiamo che anche la tassa di ventimila lire per gli alberghi di lusso può rappresentare press'a poco quello che si paga in sei o sette giorni di permanenza e che perciò non influisce certo in modo notevole sui margini di cui godono gli albergatori.

In più è stata istituita una tassa per la concessione e l'autorizzazione all'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburante, rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1941, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e della legge 23 febbraio 1950, n. 170. Per questa voce la tassa di rilascio ammonterà a diecimila lire e quella annuale di esercizio a cinquemila. Chi vive nei Comuni e sa quale lotta si facciano le varie ditte, per ottenere di mettere sulle strade quegli ometti meccanici dai quali si va ad attingere l'alimento per le nostre macchine, e la nafta per gli autocarri, può fare facilmente il conto di quali debbono essere gli utili che i concessionari traggono. Essi fanno veramente una lotta per arrivare primi nei posti fondamentali, e spendono milioni per gli impianti elettrici. Una

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

tassa di rilascio di diecimila lire e una tassa annuale d'eserczio di cinquemila lire non sembrano veramente eccessive.

Altrettanto può dirsi per la concessione per l'impianto e la gestione di depositi, con o senza serbatoi, di olî minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere: ventimila lire di tassa di rilascio e diecimila di tassa annuale d'esercizio non sono certo molto.

Viene introdotta un'esenzione particolare per la tassa sulle società commerciali costituite e su quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo: e ciò per facilitare le zone dove vi sono miniere di zolfo.

Viene infine rielaborata completamente la materia delle concessioni per la guida di navi e di barche, per renderla praticamente corrispondente al regolamento emanato per l'applicazione del nuovo Codice della navigazione; regolamento approvato con decreto presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328.

Se volessi qui soffermarmi a dire quante sono queste licenze, la cosa sarebbe un po' lunga; praticamente si tratta di trentaquattro tipi di patente: patente di capitano superiore, di capitano di lungo corso, di aspirante capitano, di allievo capitano, di padrone marittimo, di padrone marittimo per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico, di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea e via dicendo. Si va però da una patente che costa abbastanza, come quella di capitano superiore di lungo corso (che costa esattamente cinquemila lire), fino alla patente del conduttore per la pesca costiera, che costa soltanto mille lire. Vi è poi l'abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non alle venticinque o di stazza lorda superiore alle venticinque ma non alle cinquanta; praticamente quindi passiamo a natanti di natura meno necessaria e si va allora alle ventimila lire.

Infine si prevedono le piccole patenti per i servizi di macchina, che tornano ad essere tra le cinquemila lire e le mille lire.

Un'ultima innovazione è stata apportata: quella sulle penalità, ma si tratta non di un provvedimento di natura fiscale, ma semplicemente di un provvedimento di natura penale, in quanto è stato ammesso che la pena

pecunaria debba essere applicata nei limiti del doppio della tassa fino al sestuplo: disposizione necessaria perchè in caso di evasione non si può far ripagare la tassa di una concessione non data; si può far pagare la penale per l'esercizio di una attività non permessa, ma il contribuente evasore può chiedere la procedura di conciliazione e pagare il sesto del massimo. Se il massimo della pena era di quattro volte la tassa, conveniva arrischiare la contravvenzione, per pagare poi un sesto del quadruplo, sesto che era minore della tassa.

Queste le linee fondamentali del provvedimento, il quale adotta poi in via anticipata una disposizione nei riguardi dei libri commerciali che è da segnalare perchè era già in animo della Commissione di proporla in sede di norme sulla perequazione tributaria; viene proposto di stabilire che la tassa per la vidimazione dei libri delle società commerciali e le tasse di vidimazione annuale debbano essere pagate in modo ordinario anzichè con marche. Lo scopo di questa norma vi sarà illustrato particolarmente parlando delle norme per la perequazione tributaria, ma riuscirà evidente a voi se pensate che il pagamento della tassa in modo ordinario vuol dire redazione di una bolletta e quindi possibilità di conoscere quanti registri ogni società sottopone al bollo o al visto annuale.

Il secondo provvedimento, sempre riguardante la tassa sulle concessioni governative, prevede l'istituzione di una nuova tassa sull'uso degli apparecchi di radio-audizione e di diffusione televisiva. Oggi si paga una tassa obbligatoria di abbonamento alle radio-audizioni; col disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione si viene a stabilire che il libretto di iscrizione è anche titolo per l'applicazione di una licenza di uso soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa fissata in lire 850 per ogni abbonamento alle radio-audizioni e in tremila lire per ogni abbonamento alle diffusioni televisive. Per ogni libretto di iscrizione riguardante poi apparecchi di radio-diffusione istallati su autovetture con potenza non inferiore ai tredici cavalli-vapore fiscali la tassa viene portata a cinquemila lire. Inoltre viene introdotta una tassa di licenza per le diffusioni televisive in esercizi apposi-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

sitamente destinati alla presentazione al pubblico di televisioni. E qui prego la Segreteria di tener presente che c'è un errore di stampa: nello stampato è scritto « su esercizi » mentre va scritto « in esercizi ». La tassa si propone in 120 mila lire per l'apertura di tali esercizi e in lire 20 mila per la vidimazione annuale, in 25 mila lire per il cambio di titolare, ciò per gli esercizi extra e di prima categoria; per gli esercizi di seconda categoria è proposta rispettivamente nelle misure di 75 mila, di 15 e di 16 mila lire; per gli esercizi di terza categoria è proposta nelle misure di 50 mila, 10 mila e 12 mila; per quelli di quarta categoria nelle misure di trentacinquemila, 6 mila e 8 mila lire, e per quelli di quinta categoria, nella misura di 20 mila, quattromila e cinquemila lire. Il pagamento delle tasse deve essere fatto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno insieme con il canone annuo di abbonamento. Su questo provvedimento non credo sia necessario che mi dilunghi maggiormente poichè le norme sono chiare e la logica del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la nuova tassa sulla diffusione televisiva in appositi esercizi, è particolarmente giustificata, dal fatto che si tratta di veri e propri locali attrezzati per un'attività nuova.

Le altre due tasse che sono oggetto dei provvedimenti elencati ai numeri 5 e 6 dell'ordine del giorno si riferiscono all'imposta di fabbricazione rispettivamente sui cementi e sugli agglomerati cementizi e sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

L'imposta di fabbricazione sul mercurio e sui prodotti derivati ha il suo motivo nel fatto che in questo momento vi è molta richiesta, specialmente all'estero, di mercurio e di minerali cinabrici, per cui si ritiene che l'imposta istituita in lire 32 mila su ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di chilogrammi 34 e 500 e di lire 800 per ogni chilogrammo di mercurio metallo contenuto nel minerale grezzo, sarà facilmente sopportata soprattutto all'estero, dato che il nostro prodotto viene utilizzato quasi tutto all'estero, ed il mercato estero, in questo momento (e si prevede che il fenomeno durerà per un periodo notevolmente lungo) richiede molto il mercu-

rio e i minerali di mercurio di nostra produzione.

Le norme di legge proposte regolano il sistema della riscossione secondo il normale sistema delle imposte di fabbricazione, che conoscete perfettamente e che quindi ritengo inutile illustrarvi. Posso dirvi che l'entrata prevista si aggirerà intorno ai due miliardi e mezzo.

Viene stabilito, per chi sia attualmente detentore del mercurio anche in quantità inferiore ad una bombola, l'aliquota di applicazione in base ad una certa formula di lire 32.000, diviso 34,500, che dà circa 928 lire per ogni chilogrammo di mercurio detenuto. Naturalmente è stabilito che chi detenga mercurio in deposito debba farne denuncia e pagare la tassa.

Il provvedimento sui cementi e gli agglomerati cementizi, ha la sua base nel riconoscimento che in questo momento le fabbriche di cemento lavorano a pieno ritmo e che nel prezzo che esse applicano, stabilito dal C.I.P., potrà essere assorbita l'imposta senza aggravio per i consumatori, e senza che per questo le società siano in pericolo di fallimento; credo che su questo punto siamo tutti d'accordo. La tassa proposta è di lire 50 al quintale per cementi idraulico, normale, ecc. con resistenza a pressione di chilogrammi 500 o 680 e più per centimetro quadrato, e per cementi a rapido indurimento con resistenza iniziale a pressione di chilogrammi 400 e 500 o più per centimetro quadrato.

L'imposta è invece di lire 40 a quintale per gli agglomerati cementizi a lenta presa, con resistenza a pressione di chilogrammi 350 per centimetro quadrato, per agglomerati cementizi a rapida presa con resistenza a pressione di chilogrammi 130 o più per centimetro quadrato. Voi sapete perfettamente che i cementi si commerciano normalmente proprio su queste basi: cemento da 680, da 500, da 350, agglomerati cementizi da 130, e che è facilmente controllabile di quale qualità il cemento sia, facendo eseguire i consueti provini dagli istituti specializzati. In argomento pertanto non è possibile la frode.

Il disegno di legge governativo stabiliva che la tassa venisse fin da principio percepita mediante l'applicazione di contrassegni DISCUSSIONI 4 DICEMBRE 1954

sui sacchi, sui recipienti ed anche, quando il cemento venisse traspertato sfuso su camion, mediante applicazione di tassa sul quantitativo trasportato. La Camera dei deputati ha ritenuto che fosse opportuno apportare un emendamento per stabilire che nella prima applicazione la tassa venga percepita in abbonamento obbligatorio in modo che gli uffici possano meglio attrezzarsi e si possa arrivare poi al sistema dell'applicazione a tariffa, sempre migliore, quando gli uffici siano in grado di impedire qualsiasi frode.

Il pericolo che la tassa abbia un'influenza negativa nei riguardi del costo delle costruzioni si ritiene che non sia effettivo, sia per la lieve incidenza della tassa sul complesso del costo dei cementi, sia perchè se nelle nuove costruzioni i cementi vengono largamente impiegati, tuttavia contemporaneamente viene a diminuire la spesa per altri materiali di cui diminuisce il costo sul mercato, sia perchè il C.I.P. presuppone di non dover aumentare il prezzo del cemento al mercato, ritenendo che quello attuale rimanga remunerativo anche dopo l'applicazione di questa tassa. D'altra parte è certo che la riscossione in abbonamento darà luogo a minori tentativi di traslazione di imposta, rispetto a quelli ai quali avrebbe potuto dar luogo l'applicazione del sistema a tariffa.

Per questi motivi, tenendo conto delle necessità in cui il Governo si è trovato di suddividere il maggior onere derivante allo Stato dai provvedimenti in corso fra vari contribuenti in modo da renderne quanto più lieve possibile il peso, tenendo conto che già il gravame fiscale è notevole, anzi al limite, per i cittadini italiani, la Commissione nella sua maggioranza propone di approvare i disegni di legge di cui vi ho fatto sommaria relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui sette disegni di legge.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Prima ancora di entrare nel merito dei nuovi inasprimenti fiscali che sono oggi in discussione, io penso che sia indispensabile porre una precisa pregiudiziale. Noi di questa parte respingiamo nel modo più assoluto e categorico l'impostazione data dal Governo ai detti provvedimenti di carattere tributario, impostazione che senz'altro definiamo capziosa e tendenziosa. Infatti il Governo ha voluto far apparire tali provvedimenti come l'immediata, diretta e soprattutto imprevista conseguenza delle richieste dei suoi funzionari a veder risolti una buona volta i loro assillanti problemi economici, che oltre a costituire per essi questione vitale, sono anche la necessaria premessa ad un riordinamento di tutto l'apparato burocratico dello Stato quale noi auspichiamo.

Siamo dunque di fronte ad un tentativo che da questi banchi noi denunciamo, e che del resto è troppo puerile per poter riuscire, quello cioè di mobilitare la maggior parte dell'opinione pubblica contro i funzionari dello Stato, secondo il Governo rei di aver provocato i nuovi balzelli o gli inasprimenti dei balzelli già esistenti, come se il bilancio dello Stato non fosse quel documento unico ed inscindibile, come se tutte le sue entrate, nessuna sclusa, non si dovessero porre di fronte al coacervo della spese di qualsiasi natura e genere senza alcuna distinzione. Tale tentativo, a mio modo di vedere, è quanto meno ingeneroso perchè la verità è un'altra. La verità è che il problema dei miglioramenti agli statali voi l'avete voluto far apparire alla Nazione come problema sorto così come spunta un fungo e cioè soltanto ieri, mentre il problema dei miglioramenti degli stipendi agli statali sia pure ancora inadeguato alle loro legittime esigenze economiche non è sorto improvvisamente per cui sarebbero se non legittime quanto meno spiegabili le attuali misure fiscali che d'altronde presentano tutto l'aspetto della improvvisazione e della caoticità. Il Governo non può, a sua giustificazione, pretendere di far credere all'opinione pubblica di essere stato preso alla sprovvista. Sa troppo bene che il problema degli statali si trascina ormai da anni, come del resto avviene per tutti i problemi di una certa importanza che dallo stesso Governo vengono sistematicamente rinviati di volta in volta come se del rinvio sapesse poi approfittare per arrivare a delle soluzioni concrete, il che non è. Il problema degli statali avrebbe dovuto essere affrontato con tempestività nella sua

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

sede naturale e cioè in occasione della discussione dei bilanci finanziari e degli altri bilanci preventivi. Quella era la sede più opportuna per discutere il problema degli aumenti agli statali e in quella occasione si sarebbero potuti studiare acconci provvedimenti tributari di carattere del tutto normale, posti in essere in tempo per essere inseriti nel preventivo stesso ed evitare quindi di ricorrere agli attuali farraginosi provvedimenti che stanno a dimostrare come anche in quest'occasione il Governo si sia lasciato cogliere completamente alla sprovvista. Ma vi è di più. Abbinando le due questioni come da causa ad effetto, qui si infligge un grave colpo alla inscindibilità del nostro bilancio. Forse che non vi è strettissima e oserei dire notevole correlazione e interdipendenza tra tutte le entrate e tutte le spese e tra queste e quelle? È possibile creare, secondo questo vostro nuovo principio, dei compartimenti stagni nel bilancio statale, che è e deve rimanere soprattutto documento unitario, introducendo il pericoloso concetto che a determinate spese normali di esercizio si dovrà far fronte con altri specifici cespiti di entrata in aggiunta alle altre entrate? Questo pericoloso precedente ci autorizzerebbe, in sede polemica e di ritorsione, a fare anche noi dell'opposizione un simile lavoro di contrapposizione, di separazione cioè del nostro bilancio in altrettanti compartimenti stagni, così da contrapporre le molte spese improduttive che in esso bilancio trovano facile collocamento con le altrettanto molte, troppe imposizioni sui consumi che prevalgono sulle masse popolari. Sarebbe facile per noi seguirvi su questa strada e additare all'opinione pubblica come voi fronteggiate le spese improduttive con oneri che gravano esclusivamente sulle popolazioni meno abbienti: tali critiche però noi non vogliamo assolutamente proporre, nè alla nostra coscienza, nè al Paese. Dopo tale indispensabile premessa, io mi permetterò di entrare brevemente negli aspetti particolari attinenti al problema.

Ho letto con viva attenzione, come uso fare sempre, il resoconto sommario di ciò che ha detto l'onorevole ministro Tremelloni, allorchè, giorni or sono, rispose alla Camera ai diversi interventi e dell'opposizione e della maggioranza. È vero, onorevole Mini-

stro, siamo d'accordo, nè può essere diversamente, sul fatto che nei suoi indici generali e globali la pressione dei tributi diretti e, ancor peggio, la pressione delle imposte sui consumi ha ormai raggiunto limiti pressocchè invalicabili. Lo abbiamo detto in mille occasioni, lo sentiamo ripetere dalla stampa economica più qualificata del nostro Paese. È vero che, mentre il livello dei tributi erariali è oggi di novanta volte quello del 1938, il reddito complessivo non è arrivato a settanta volte quello del 1938, per cui esiste una netta sfasatura tra imposizione e reddito nazionale. è altrettanto vero — come del resto faceva osservare alla Camera giorni or sono il liberale onorevole Malagodi — che mentre nei due esercizi 1952-53 e 1953-54 il reddito lordo nazionale è aumentato (sempre secondo i vostri dati) del dodici per cento circa, l'imposizione di tutti i tributi si è inasprita, nel biennio considerato, del trentadue per cento, facendo salire perciò la percentuale del reddito netto nazionale assorbito dalle imposte e tasse vuoi dirette, vuoi indirette, dal ventinove per cento di tre anni fa, all'attuale 33,5 per cento. L'onorevole Ministro sarà il primo a convenire con me, anche perchè questa verità egli l'ha ripetuta diverse volte in Aula e in Commissione, che il margine di evasione dei tributi è ancora troppo notevole nel nostro Paese, motivo per cui, a noi di questa parte, è parsa assennata la proposta già formulata alla Camera dai nostri parlamentari di un congruo aumento dell'addizionale di ricchezza mobile per i redditi il cui imponibile superi i tre milioni di lire, con la sola esclusione, naturalmente, dei redditi del lavoro, cioè dei redditi di categoria C-2. Posso anche convenire che questa proposta introduce in certo qual modo un criterio di progressività, quale noi auspichiamo e quale deve esservi in un democratico sistema tributario, anche nelle imposte di ricchezza mobile. Questo criterio io penso che per il momento possa anche essere introdotto in via del tutto provvisoria e venire applicato soltanto per un determinato periodo di tempo che la nostra parte ha configurato non superiore ad un anno. Perchè? Perchè penso che il Governo, con le nuove leggi di perequazione tributaria che sono in corso di elaborazione e soprattutto con la riorganiz-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

zazione degli uffici finanziari, sarà finalmente posto in grado, entro un brevissimo lasso d' tempo, che non deve comunque superare l'anno da noi proposto per l'introduzione della progressività dei redditi tassati in ricchezza mobile, di reperire almeno una buona parte delle evasioni nel nostro Paese, e ritornare in un secondo tempo all'abrogazione delle addizionali da noi indicate.

Ma intanto si abbia il coraggio, al posto di questa nuova ondata di farraginosi tributi che si accavallano e che soprattutto servono a confondere ancora di più le idee già poco chiare del contribuente, si abbia il coraggio, dico, di affrontare il toro per le corna e di seguire una sola strada e non disperdere gli sforzi di reperimento in mille rivoli, che non fanno altro che riproporre ancora di più, in forma anche più aggravata, la caoticità che è la tipica espressione del nostro sistema tributario.

Ecco perchè noi pensavamo che questa nostra proposta avrebbe dovuto almeno essere discussa e non rigettata così come avete fatto voi, senza neanche considerarla per quello che veramente vale, anche perchè, ripeto, era una proposta di carattere esclusivamente transitorio, era un esperimento che valeva la pena di tentare. La proposta fatta alla Camera dei deputati dai nostri colleghi di Gruppo io la ripropongo qui alla vostra attenzione, colleghi del Senato, e mi auguro che essa abbia migliore accoglimento di quanto non abbia avuto nell'altro ramo del Parlamento. Questa proposta per noi risponde ad un concetto di equità, sempre meno peggio, comunque, di quella ridda di provvedimenti di nuovo conio e di inasprimento di vecchi tributi, che — parliamoci francamente — di fronte all'opinione pubblica più qualificata ed accreditata e soprattutto di fronte alla stampa economica del nostro Paese, hanno dato la netta impressione di provvedimenti di tutto ripiego, presi così a spizzico, un po' qua e un po' là, perchè ci si è lasciati cogliere una volta ancora completamente impreparati di fronte alle richieste degli statali, che da anni sono sul tappeto, che da anni attendono di essere accolte. Questi provvedimenti, onorevole Ministro, nell'opinione pubblica hanno dato la sensazione dell'affannosa corsa alla ricerca di coperture di qualunque tipo, sotto il pungolo di chissà quali nuove esigenze e necessità capitatevi tra capo e collo all'improvviso come capita un ciclone. Ci troviamo invece di fronte a delle esigenze di carattere del tutto normale del nostro bilancio: spese del tutto normali che dovevano essere affrontate in sede competente e normale. Ed era proprio durante la discussione dei bilanci finanziari che si dovevano e si potevano operare le opportune coperture a queste nuove spese; e da quella discussione sarebbero nate certamente nuove proposte onde porre il Governo nella condizione di applicare norme più adeguate e più convenienti di quelle attuali.

Una dichiarazione dell'onorevole Ministro fatta alla Camera dei deputati ha colpito particolarmente la mia attenzione, laddove il Ministro dice: « Il Governo ritiene possibile migliorare la distribuzione delle spese, ma non una sensibile riduzione di queste » e ciò risulta dal resoconto della seduta.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non è esattamente così: il concetto è molto riassunto!

RODA. Chiedo scusa, ma in questo momento sono in possesso soltanto del resoconto sommario; sarò lieto di ottenere da lei la formulazione autentica di questo concetto così com'è riferito dal testo in nostro possesso.

Io penso invece che possa essere esattamente il contrario: io penso che una sensibile riduzione di spesa si possa — ove lo si voglia — apportare al nostro bilancio. Ed era questa la via da battere, era questa una delle vie maestre che bisognava percorrere: riduzione delle spese improduttive, riduzione delle troppe spese non necessarie.

Ad esempio, tanto per non andare troppo lontano nel tempo, abbiamo proprio approvato leri l'altro — o, meglio, voi della maggioranza avete approvato — il cosiddetto assestamento del preventivo 1953-1954. Ebbene, in tale sede è stato ampiamente ammesso anche dagli organi responsabili del Governo che economie e non lievi sono possibili e devono essere affrontate ed introdotte; economie, intendiamoci bene, che non sono nell'ordine di pochi milioni, ma nell'ordine di diversi miliardi. Economie,

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

per esempio, nel settore delle missioni, delle trappe spese per le missioni all'interno ed all'estero.

Io non voglio qui farvi un panegirico su tale argomento, so che le missioni sono una necessità per lo Stato e soprattutto di uno Stato modernamente organizzato, però è la misura quella che offende in questo campo, e noi, nel nostro bilancio, e soprattutto nel cosiddetto assestamento di bilancio, abbiamo dato la prova di averla superata, questa misura.

Onorevole sottosegretario Mott, parliamoci francamente, io penso di non tradire nessun segreto di ufficio dicendo che anche lei è pienamente d'accordo con me nel ritenere che siano veramente eccessivi i cosiddetti premi in deroga, quei premi cicè in eccedenza agli stessi limiti stabiliti per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, e che — questo è il peggio e il guaio — costituiscono una prerogativa personale del Ministro; e sono premi nell'ordine di miliardi!

Si tratta appunto di una prerogativa speciale e personale riservata al Ministro, che a suo arbitrio stabilisce i premi. In questo campo non esiste alcun controllo del Parlamento, quando il Ministro si attribuisce spontaneamente la facoltà di disporre non centinaia di milioni, ma decine di miliardi, la facoltà di distribuire personalmente tali somme come se i quattrini uscissero dalla sua tasca personale e non fossero i quattrini di tutti i contribuenti italiani, che hanno inviato i loro rappresentanti nelle due Camere anche allo scopo di effettuare un preciso controllo sulle spese.

Aggiungo altresì che i premi in deroga introducono nel trattamento del personale dello Stato evidenti sperequazioni, assai antipatiche e quindi si traducono in strumento di favoritismi personali e di pressioni politiche. Questa è la verità. Queste economie che, ripeto, voi stessi avete ammesso peter essere nell'ordine di miliardi, costituirebbero già un gran passo avanti allo scopo di reperire congrue parziali coperture per gli intervenuti aumenti agli statali. Quando si tratta di realizzare delle economie che non abbiano a ripercuotersi sul buon andamento dell'Amministrazione, è assolutamente necessario che si facciano e imme-

diatamente. Alle suddette economie nelle missioni e nei premi in deroga noi vogliamo indirizzarvi oltre alle naturali economie da introdursi nel campo delle spese improduttive. In altre parole, se in sede di bilancio si fosse seguita una discriminazione tra spesa e spesa, e si fosse quindi stabilita una scala di priorità dei bisogni nella spesa, dando naturalmente la precedenza alle spese produttivistiche e collocando invece agli ultimi gradini tutte le spese di carattere improduttivo, allora noi ci saremmo trovati nella miglior condizione per valutare seriamente e ragionevolmente tagliare nei capitoli delle spese non indispensabili, giungendo così a soddisfare ugualmente, e forse anche in modo più ragionevole dell'attuale, le richieste degli statali.

Entrando poi nel merito dei singoli provvedimenti, io non posso consentire, come ha fatto lei, onorevole Ministro, a considerare la birra come genere di consumo voluttuario e non essenziale. Secondo la mia modesta opinione il consumo della birra ha un carattere squisitamente popolare.

CARELLI. E il vino?

RODA. Anche il vino, onorevole collega, specialmente nella terra del vino qual'è l'Italia, dove esso rappresenta una sentita integrazione alla scarsità di nutrimento! La birra subirà un aumento di dodici lire al litro. E vi pare poco, onorevoli colleghi della maggioranza? A me sembra un aggravio abbastanza forte. Ma quello che è peggio, e su ciò richiamo particolarmente la vostra attenzione, si è che, non potendosi ritoccare congruamente il dazio di importazione sulle birre estere, e ciò per il regime di pressocchè indiscriminata liberalizzazione degli scambi che oggi è in atto nel nostro Paese, il nuovo balzello sulla birra porterà inevitabilmente ad uno spostamento di consumo verso i tipi di birra straniera a tutto scapito della birra nazionale ed a tutto danno, naturalmente, delle nostre fabbriche di birra.

Del resto anche il giornale « 24 Ore », che non è certamente di parte nostra...

TREMELLONI, Ministro delle finanze. È molto bello questo; mi compiaccio con lei!

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

RODA. Per me, onorevole Ministro, la verità ha un volto solo, ed io mi sforzo di ricercarla in tutte le direzioni e penso con questo di servire la mia causa, perchè la verità, quando è tale, non ha partito alcuno, ma è soltanto la verità.

Passando alla nuova imposta sul cemento, a parte il fatto che la tassazione si presterà a inconvenienti di accertamento, perchè in pratica non sarà facile determinare se un certo tipo di cemento dovrà essere colpito con cinquanta o quaranta lire al quintale, è facile dimostrare come, malgrado le assicurazioni o le conclamate buone intenzioni del Governo, di promuovere l'intervento del Comitato interministeriale prezzi perchè la nuova imposta non abbia a trasferirsi sui consumatori e in definitiva non abbia a tradursi in una nuova spinta nel maggior costo delle costruzioni e quindi degli affitti, vi è da rimanere molto scettici in proposito. Faccio intanto notare che, se oggi i produttori di cemento possono sopportare un nuovo onere di ben cinquanta centesimi al chilo su un materiale essenzialmente povero quale è il cemento, ciò sta a significare che, fino a ieri, cioè per lunghi anni, avete tollerato che i produttori di cementi imponessero al mercato delle costruzioni un prezzo veramente esoso, il più alto prezzo possibile di monopolio infischiandosi della fame di case di cui soffre il nostro Paese. Voi affermate di voler porre questa imposta a carico dei produttori ma con ciò avete riconosciuto implicitamente il loro largo ed indisturbato margine di profitto, zona di franchigia anche tributaria, di cui fino ad oggi essi hanno impunemente goduto, in un settore di vitale importanza per la nostra economia e che è completamente dominato dai cartelli, dai consorzi, dai monopoli. Ecco il perchè della nostra lotta irriducibile contro queste forme di associazione del capitale che si traducono costantemente in un aggravio dei costi. Ed allora sorge spontanea una domanda: perchè, signori del Governo, avete tardato tanto, pure essendo a conoscenza degli enormi utili dei cartelli dei cementi, per imporre la nuova imposta? Perchè il C.I.P. si è mosso solo ora e non prima? In verità io ho fondati e giustificati dubbi (che traggono conforto dalla mia modestissima, ma pur sempre valida espe-

rienza del come vanno le cose in questi settori) sull'efficacia dell'intervento calmieratore del C.I.P. Sono persuaso che, passato il primo momento, questo settore, completamente dominato da gruppi monopolistici quali la Marchisio, la Italcementi e pochissimi altri, riuscirà nuovamente a far prevalere la propria ingordigia e ciò a dispetto vostro e del C.I.P. e riuscirà, a breve scadenza, ad addossare nuovamente sul compratore il nuovo onere tributario, o ufficialmente attraverso un vostro ripiegamento è una vostra abdicazione. o (quel che è peggio) clandestinamente con un sovrapprezzo riscosso a parte il cosiddetto sottobanco come del resto si è sempre fatto in questo campo. Comunque noi saremo vigili e seguiremo attentamente anche questo particolare settore della produzione nazionale.

Un'altra nuova imposta, che verrà ad incidere sui consumi, è quella sui gas liquidi. Si tratta di venti lire al chilo, ed anche qui non credo agli interventi taumaturgici e calmieratori del Governo attraverso l'A.G.I.P., se non per il breve volgere di tempo che serve a salvare la faccia in simili circostanze. Poi, passata la festa, tutto riprenderà come prima, e la nuova imposizione, a lungo andare, si riverserà sul consumatore, perchè le leggi economiche si impongono, malgrado tutte le vostre dichiarazioni, e un'imposizione commisurata sul consumo e che colpisce indiscriminatamente la generalità della produzione è destinata a trasferirsi inevitabilmente sui consumatori.

Così come la mia parte è contraria all'istituzione di una nuova tassa di concessione sugli abbonamenti alle radio diffusioni, perchè oggi le radio sono entrate in moltissime case anche di povera gente e soprattutto perchè noi ci rifiutiamo di appoggiarvi in una nuova tassa che viene a colpire il settore radiofonico oggi più che mai posto al servizio della vostra faziosa propaganda di travisamento della verità. Voi fingete di dimenticare che le tasse sulle radiodiffusioni vengono pagate dal contribuente italiano a qualsiasi parte esso appartenga, e ciò non vi dà il diritto di imporre alle orecchie degli utenti i quali appartengono a tutti i credi politici, la vostra propaganda di parte. È questo un sistema che

DISCUSSIONI .

4 DICEMBRE 1954

non fa onore certamente al nostro Paese, ed io mi oppongo all'aumento anche per questa considerazione di carattere politico.

PIOLA, *relatore*. Si ribelli anche contro le trasmissioni di radio Praga.

CIANCA. Radio Praga non è arrivata mai a far quello che fa la radio italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Roda, non raccolga interruzioni non pertinenti all'argomento.

RODA. Obbedisco all'invito del signor Presidente e risponderò all'onorevole Piola in altra sede.

Aggiungo che l'inasprimento della tassa sulle radio audizioni è da considerarsi un'imposta sul progresso e ciò da parte vostra è abbastanza significativo.

Sulla tassa sul mercurio e sulle molteplici variazioni alle tasse di bollo, la nostra parte potrebbe essere anche d'accordo con voi, salvo a discuterne i particolari se non fossimo strozzati dal tempo, ma si è sempre strozzati dal tempo quando si tratta di applicare balzelli nell'ordine di decine di miliardi all'anno. Questo dimostra come sarebbe stata opportuna una discussione a fondo, perchè ventitre miliardi sono sempre ventitre volte mille milioni anche in tempo di svalutazione monetaria.

Presi nel loro insieme, questi provvedimenti sono comunque da rigettarsi e la mia parte li respingerà come ha fatto nell'altro ramo del Parlamento. Io non mi illudo che voi ci seguirete nelle nostre proposte, ma noi affermiamo una volta ancora che altre sono le soluzioni da adottarsi e le abbiamo indicate ufficialmente giorni or sono: inasprimento dell'aliquota sui redditi superiori ai tre milioni, avocazione del trenta per cento sul maggior valore delle aree fabbricabili realizzato da! 1939 ad oggi. Occorre colpire questi settori speculativi che sono veramente, mi si consenta il termine, i più iniqui settori di speculazione che annovera il nostro Paese. Ed ancora, impugnamo finalmente, onorevole Ministro, la scure, come lei tante volte ha promesso, abbattiamo i troppi rami secchi delle spese improduttive o comunque non indispensabili. Ma io non coltivo illusioni e voi, come al solito, non ci ascolterete affatto ed andrete per la vostra strada. Io vi dico, signori della maggioranza e signori del Governo, che in fondo a questa strada vedo il vostro duplice fallimento: economico e politico. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE, è iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI, Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa serie di disegni di legge che stiamo esaminando esprime una politica finanziaria disonesta nei fini ed inconcludente. Disonesta perchè la motivazione afferma che queste nuove imposizioni, sono necessarie per coprire le spese dovute agli aumenti per gli statali. Altre volte si sono rivelate delle necessità di spesa; per esempio quando vi era da proporre il trattato della C.E.D. o quando si è trattato di « spese per infrastrutture » come dice l'apposito capitolo o per spese militari. In questi casi non solo non si è fatto una discussione ampia, dei fini di tali spese ma le somme necessarie si sono ricercate nelle pieghe del bilancio o in ogni caso si sono riversate nelle entrate generali dello Stato. Evidentemente in questo caso si sapeva che si trattava di spese invise alla maggioranza del popolo perciò si cercava di tenerle nascoste. Si segue allora scrupolosamente il principio generale che si può leggere nei testi di scienza delle finanze e cioè che tutte le entrate devono servire a coprire tutte le spese, il principio cioè dell'unità e dell'universalità del bilancio. Ma quando si tratta invece di spese che riguardano gli statali questo principio non vale più e ciò per determinare nell'opinione pubblica un atteggiamento ostile contro le giuste richieste degli statali, i quali ancora oggi vengono defraudati poichè hanno non solo degli stipendi inferiori alle necessità della vita, ma inferiori anche allo stesso contratto di impiego che hanno firmato quando sono stati assunti, per esempio nel 1939 o nel 1938, in base ad una retribuzione che aveva un valore reale superiore all'attuale. Quando ci si trova di fronte alle richieste degli statali si dice che manca la copertura e che il

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Governo è costretto a trovare delle entrate specifiche per queste spese: ciò per determinare un'opinione pubblica sfavorevole e per limitare anche gli aumenti che ancora oggi sono insufficienti ed inadeguati alle giuste richieste degli statali. Ecco perchè io chiamo disonesta questa politica. Quanto poi alla sostanza è una politica finanziaria inconcludente. Anzitutto il bilancio, nella sua impostazione di carattere generale deve prevedere tutte le spese che sono logicamente prevedibili. La richiesa di aumento agli statali si trascina da vecchia data e quindi non possono presentarsi come spese di carattere straordinario nuove e imprevedibili tali da richiedere dei provvedimenti convulsi come questi, nati improvvisamente da un momento all'altro con una ricerca affannosa di fondi. Ecco quindi il primo aspetto di questa inconcludente e negativa politica finanziaria.

Ma poi era proprio necessario scegliere i provvedimenti che voi avete presentato? Ci si lamenta che vi è una selva di imposizioni nel nostro sistema tributario, che occorre snellirlo, che questa eccessiva quantità di imposte piccole e vessatorie e scarsamente produttive dà tale lavoro agli uffici da impedire la ricerca effettiva dei contribuenti che possono pagare, particolarmente per quanto riguarda le imposte dirette. Ed ecco che si continua per la strada sbagliata. Il relatore ha detto circa le tasse di concessione che in fondo si tratta di adeguarle al mutato valore della lira. Voi il valore della lira lo riconoscete sempre mutato quando si tratta di imposte e mai quando si tratta di pagare gli stipendi agli statali. Ma onorevoli colleghi, se non sbaglio il testo unico della legge tasse di concessione è del 20 marzo 1953: mi pare quindi che non sia una data tanto lontana.

Personalmente io sono contrario a tutta questa selva di imposte: si arriva a trecento voci, non si può fare un passo senza incappare in una tassa di concessione. Guardi, onorevole Ministro, le suggerisco una cosa, mi pare che si sia dimenticato di mettere una tassa di concessione sui cessi pubblici, dovrebbe esserci anche quella così almeno il campo fiscale si allargherebbe.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Questa è una proposta molto elegante da parte sua.

PESENTI. L'accolga come una boutade, ma effettivamente le tasse di concessione sono veramente assurde, ridicole e in ogni caso non dovrebbero rientrare tra i compiti dello Stato, ma tra quelli di organi locali.

È aumentata la tassa di concessione sulla R.A.I. e a tale proposito non voglio ripetere tutto ciò che è stato detto sul costo di tale servizio che è nel nostro Paese superiore agli altri per sentire poi programmi di pubblicità che dovrebbero almeno rendere l'ascolto gratuito.

Desidero inoltre chiedere un chiarimento a proposito di questa forte imposizione per le diffusioni televisive per gli esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive. Come si deve interpretare la dizione? Se, per esempio, domani un circolo operaio pensasse di adibire una sala per offrire attraverso la televisione uno spettacolo ai propri soci — spettacolo pure vecchio e brutto perchè, come si sa, la televisione non presenta certo ottimi films — rientrerebbe questo caso in quelli previsti dalla legge? Io sono convinto che non dovrebbe rientrarvi, ma desidero avere l'autorevole dichiarazione del Ministro, perchè, rimanendo agli atti, non venga poi annullata eventualmente da una circolare di un ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Ritornando alle tasse di concessione, alcune di esse saranno gravose. Così quelle della pesca per i pescatori poveri. In questo caso, dico, perchè non si fa una distinzione tra pescatori dilettanti e coloro che invece vivono dell'esercizio della pesca? Evidentemente se il pescatore dilettante paga anche 1.000-2.000 lire di più all'anno non c'è niente di male, ma quando si tratta di chi dalla pesca trae i mezzi necessari per l'esistenza, credo che anche un aumento della tassa di concessione possa essere gravoso, specialmente per certi poveri pescatori della Sicilia e del Veneto.

Ma, ritornando all'aspetto generale, tutte queste nuove imposizioni sugli alberghi, sul cemento, sul mercurio ecc., hanno un altro difetto fondamentale, cioè che esse si riverseranno sul prezzo, con un duplice effetto: innanzitutto quello di ricreare delle situazioni insostenibili, cioè aumentando il costo della vita e far di nuovo ritornare sul tappeto altre giuste richieste da parte dei lavoratori, donde

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

un inasprimento delle agitazioni sociali; in secondo luogo l'effetto più grave è che questi aumenti saranno superiori alla stessa imposta, cioè daranno luogo a delle rendite fiscali elevate a vantaggio dei grandi gruppi. State sicuri, infatti, che gli albergatori che debbono pagare questa nuova tassa di licenza, la faranno pagare ai loro avventori, cioè non solo ai turisti — ciò che sarebbe anche errato, perchè i turisti stranieri vengono in Italia molte volte facendo un confronto di prezzi tra il nostro Paese e gli altri — ma anche ai cittadini italiani che sono obbligati a spostarsi e a recarsi negli alberghi per ragioni di lavoro.

Lo stesso dicasi per il cemento e qui la questione è molto più seria. Si sa che il prezzo del cemento è un prezzo di monopolio, e tutti conoscono il monopolio dell'Italcementi in particolare. Si dice che c'è il prezzo fissato dal Comitato interministeriale prezzi, ma è altrettanto noto che quando si chiede il cemento al prezzo fissato non lo si trova mai, per cui bisogna ricorrere alla borsa nera, cioè a ditte commerciali che sono filiazioni di questo monopolio, le quali fanno pagare il cemento ad un prezzo molto più elevato di quello fissato dal C.I.P.

Onorevole Ministro, lei che certamente tutte queste cose le conosce, può benissimo immaginare che non è affatto vera l'affermazione che il prezzo del cemento non subirà aumenti; anzi l'aumento sarà superiore allo stesso carico fiscale di imposta, ciò che è una regola di carattere generale. Tale regola vale evidentemente anche per quanto riguarda un'altra imposizione che viene a gravare notevolmente sui generi di consumo, come quella per le bombole di gas liquidi, ed anche per la birra. L'aumento di dodici lire al litro per la birra non è lieve, anzi è molto elevato, e tutti noi potremo controllare che questo aumento sarà molto superiore a quello dell'imposta, determinando quindi delle rendite fiscali a favore dei produttori del cartello della birra.

Ecco perchè questa vostra politica economico-finanziaria è anche in contrasto con le stesse premesse che, voi dite, sono quelle che reggono la vostra politica fiscale: aumentate la selva delle imposte, obbligando gli uffici a compiere un lavoro eccessivo, e poi dite: non abbiamo la possibilità di ricercare nella im-

posizione diretta i contribuenti che sono evasori o coloro che possono pagare le imposte dirette! Dite che volete semplificare, ed aumentate i tipi di imposte; dite che volete mantenere il livello del potere d'acquisto e la stabilità della lira, e che per questo vi opponete anche agli aumenti di salari e di stipendi, e poi seguite invece tutta una politica che, gravando sui consumi, tende ad aumentare il costo della vita. Dite che occorre trovare i mezzi, e poi con nuove entrate — come ricordava il collega Roda poco fa — controllando l'ultima nota di variazione vediamo quanti risparmi si potevano fare nelle spese statali, e non sono stati fatti!

Voi date poi l'altra impressione, che corrisponde certamente a verità, di non avere una linea continuativa di sviluppo: proprio questo immobilismo che grava su tutta la vostra politica si riscontra anche nel campo finanziario. Voi andate avanti a spinte, e vi lasciate portare dal sorgere di problemi che, anche se prevedibili da tutti, non sono previsti da voi e quindi vi appaiono all'ultimo momento e vi spingono ad andare a racimolare qua e là i mezzi per farvi fronte in modo sconclusionato e dannoso.

Io credo, in coscienza, che anche i colleghi della maggioranza siano d'accordo con queste osservazioni, e sentano anche essi la necessità di porre fine a questo sistema, di esaminare seriamente il volume delle spese statali, riducendo quelle che possono e debbono essere ridotte e risparmiando in tal modo una cifra che certamente può raggiungere almeno i cento miliardi. Occorre riformare veramente, e non a parole, il nostro sistema tributario, in modo che l'imposizione trovi le sue entrate particolarmente nelle imposte dirette sul reddito, nelle imposte contro i monopoli, e non venga invece a colpire i generi necessari per l'esistenza, e soprattutto non venga a creare quelle rendite fiscali che costituiscono degli strumenti nelle mani di coloro che detengono i mezzi di produzione, per tenere alto tutto il livello dei prezzi e quindi mantenere basse le retribuzioni reali, restringendo il nostro mercato di consumo e determinando quella situazione di crisi che domina la nostra economia.

Ecco perchè io, senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti, salvo quelle spiega-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

zioni che ho voluto chiedere al Ministro, perchè non vi fossero dubbi di interpretazione, dichiaro a nome del mio Gruppo che anche per motivi di carattere generale, noi voteremo contro la conversione in legge dei decreti che sono stati presentati. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il relatore senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, relatore. Mi dispiace prendere nuovamente la parola, ma di fronte ad una così lunga discussione da parte dell'opposizione, i relatori saranno, sia pure brevissimamente, costretti a dire qualche parola, anche perchè sia l'onorevole Piola che io, nell'illustrare sommariamente i disegni di legge non siamo entrati nella questione generale, questione che invece è stata posta a base fondamentale della discussione fatta da parte dei membri dell'opposizione. Si è detto perfino che la nostra sarebbe stata una politica disonesta in quanto non si sarebbe pensato in sede di bilanci a prevedere attraverso l'esame del complesso dei tributi quello che era necessario prevedere per gli aumenti agli statali.

Noi dobbiamo dire che l'accusa riguarda così noi come il Governo, poichè i bilanci sono stati a noi presentati e da noi, come maggioranza approvati: la discussione e la approvazione hanno fatto sì che quella che era stata una proposta governativa diventasse decisione del Parlamento. Ma si deve aggiungere che nel bilancio preventivo della spesa quello che era l'onere presumibile per gli aumenti agli statali era esattamente già calcolato ed accantonato: ed era previsto si potesse far fronte ad un'altra parte di quell'onere attraverso l'imposta sulle società. Quello che non è stato previsto, che non poteva essere previsto è stato l'ulteriore aumento deciso in questi giorni attraverso gli emendamenti alla legge delega che sono stati accolti dalla Camera dei deputati e che saranno ripresentati a noi, emendamenti che concedono un di più di quello che rappresentava il programma che la maggioranza aveva preso in considerazione in sede di discussione dei bilanci. Non è il caso quindi di portare un'accusa di imprevidenza contro il Governo; la previsione fu fatta e la critica potrà essere fatta soltanto, se mai, perchè si è ecceduto dalla previsione che era stata fatta per venire incontro alle esigenze degli statali.

PESENTI. Sei mesi fa altri decreti di legge sono stati convertiti in legge sempre col proposito di pagare gli aumenti agli statali.

TRABUCCHI, relatore. Quelli erano gli aumenti veramente imprevisti.

Un'altra accusa è stata fatta e cioè quella di avere adottato dei provvedimenti che, si dice, saranno necessariamente nefasti per la loro influenza sui consumi. Ora io vorrei dire che veramente ci troviamo in una situazione di quelle in cui evitare le critiche sembra molto difficile; quando si mettono delle imposte, trovarne alcune che non finiscano per essere distribuite più o meno celermente fra i vari cittadini è veramente difficile. Io non voglio domandare ai colleghi dell'opposizione, che lamentano che gli aumenti di tasse che in questo momento noi poniamo sui gruppi monopolistici che producono il cemento possano essere riversati sui cittadini sotto forma di un aumento di prezzo, se non sarebbe stata riversata in aumento di prezzo una maggior imposta di ricchezza mobile che noi avessimo imposto agli stessi produttori di cemento, ma la domanda è suggerita dalle stesse argomentazioni che qui abbiamo sentite.

PESENTI. Bisogna abolire i monopoli; bisogna istituire un controllo democratico sulla produzione.

TRABUCCHI, relatore. Se noi vogliamo arrivare ad altri tipi di provvedimenti che riguardino tutta la struttura economica commerciale, potremo discutere di questo a suo tempo, in altra sede; ma quando voi dite: incidete sulle imposte dirette anzichè sulle indirette e ce lo dite anche quando applichiamo la tassa di fabbricazione in abbonamento e l'applichiamo ai produttori, quando voi dite che i produttori se ne avvarranno perchè non vorranno diminuire le loro entrate e ci suggerite invece di aumentare la ricchezza mobile sui redditi, io non vedo come e perchè questa famosa tassazione

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

sui redditi non si dovrebbe riversare sui prezzi finchè la domanda di cemento sarà superiore all'offerta.

D'altra parte, quando voi ci criticate perchè proponiamo al Senato di applicare la tassa in abbonamento, e ci dite che è necessario ci si attrezzi per un controllo preciso, se vi diciamo di preferire ancora l'applicazione a tariffa, perchè dobbiamo applicare la tassa subito, sembra quasi che vi lamentiate perchè non abbiamo lasciato passare un'occasione, un momento nel quale il prezzo del cemento rende possibile la tassazione, e desiderate magari che arriviamo ad un momento in cui la tassazione non sia più possibile anche se ci sia l'attrezzatura per applicare la tassa a tariffa.

In verità debbo dirvi che ritengo che le vostre critiche siano fatte perchè le proposte vengono da noi, e che, se venissero da voi forse non le avreste fatte.

Si aggiunge che si sarebbe dovuto provvedere ad un taglio della spesa improduttiva. Se c'è qualcuno qui che è diventato famoso perchè su tutte le nuove spese continua a dire di no.

RODA. Ma su quali spese?

TRABUCCHI, relatore. Se qualcuno qui ha gridato che bisogna fermarsi sul piano delle spese, se qualcuno vi ha chiesto di frenare le spese inutili per dedicarvi alle spese produttive sono stati proprio gli uomini del Governo e di questa Commissione. Se poi voi criticate il Ministro che ha detto che si potrà migliorare la distribuzione della spesa ma non ottenere una sensibile diminuzione del complesso, cosa vuol dire questo? Che bisogna eliminare le spese improduttive e cercare di spendere nei settori produttivi; ma comunque se non si aumentano subito le entrate non si hanno a disposizione i mezzi per far fronte alle nuove spese per il personale. Io voglio ammettere che le spese di aumento al personale siano di quelle che voi considerate necessarie, ma non voglio ritenere che siano effettivamente di quelle che voi classificate come produttive in senso tecnico-economico. Quindi, se voi mi dite che abbiamo superato addirittura la decenza nelle spese per missioni all'estero, quando se c'è un settore in cui dobbiamo spendere di più è proprio quello delle relazioni d'Italia con gli Stati esteri, per ottenere maggiori traffici e riuscire con ciò ad aumentare il reddito nazionale, io vi domando se l'accusa è solo perchè le missioni sono state fatte da una parte piuttosto che dall'altra dell'Europa, o se ritenete invece di fare delle critiche solo perchè è vostro dovere farle, e in fondo sono critiche gradite perchè in questo modo si perfezionano i metodi di legislazione.

Venendo al concreto, devo osservare che si è detto qui che la tassa di concessione governativa è diventata una tassa eccessivamente complessa per la infinità di voci. Ho già risposto in anticipo che è l'attività dello Stato che va diventando multipla, va penetrando in tutti i settori dell'economia con provvedimenti che sono inerenti alla nuova concezione dello Stato. Evidentemente la molteplicità degli interventi crea anche la molteplicità delle voci di tasse di concessione governativa.

Si è detto che la imposta sulle radio è una imposta sul progresso. Siamo tutti perfettamente d'accordo nel desiderare il progresso della Nazione, ma piuttosto che colpire le necessità della vita è meglio colpire l'espansione del benessere. D'altronde ogni imposta è sempre contro il progresso ed è meglio colpire dove c'è un aumento di benessere che non incidere sulle prime necessità.

Si è osservato poi che gli albergatori faranno pagare qualcosa di più ai clienti, ma se gli albergatori di lusso saranno colpiti con 20 mila lire l'anno, il peso che riverseranno sui clienti si ridurrà a ben poco.

In merito ai gas liquidi, siamo tutti testimoni dell'enorme diffusione che essi hanno avuto e del grande vantaggio che dànno, nonchè della riduzione effettiva del prezzo che si è realizzato attraverso la concorrenza della vecchia ditta sul mercato relativo. Questa volta devo dar ragione agli amici liberali di « 24 ore » riconoscendo che la libera concorrenza ha fatto sì che i prezzi si siano ridotti e che la tassa perciò non si posso riversare sui consumatori.

Se mi dite che il prezzo della birra aumenterà, io vi rispondo: pazienza, crescerà di meno anche quella protuberanza che purtroppo nel corpo umano crea la birra e della quale sono vittima anche io anche se birra non bevo.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Infine se mi dite che bisogna colpire la pubblicità della radio, rispondo che l'abbiamo colpita gravemente con la tassa sulle pubblicità. Quando si dice: bisognerebbe far questo invece che quest'altro in materia finanziaria, si indica sempre qualcosa che è stato fatto o si sta per fare. Quando dite che occorre colpire gli evasori, lo dite a gente che sta lavorando da mesi per mettere in essere una legge che, seppure temo non potrà riuscire a penetrare nell'intimo della frode, purtuttavia non sarà una legge gradita agli evasori.

Purtroppo la verità è che l'onere fiscale è arrivato ad un punto veramente estremo e che quindi ogni volta che si tocca una voce si lede un qualche interesse particolare e ogni interessato vorrebbe che si facesse pagare a degli altri invece che a sè. Io credo che nella situazione attuale le imposte che sono state proposte siano concepite con un senso di equanimità per una distribuzione logica di un onere che è di una certa entità. Credo, concludendo, onorevoli colleghi, che potrete tranquillamente approvare i disegni di legge, con i quali si darà agli impiegati statali quel che abbiamo loro promesso senza con ciò provocare un eccessivo gravame su alcuna categoria particolare di cittadini. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Sono un po' stupito del modo come alcuni oratori sono intervenuti nel dibattito, perchè francamente mi aspettavo argomenti più solidi e meno demagogici. Non posso che associarmi al senatore Trabucchi che ha risposto, mi pare esaurientemente, alle principali osservazioni che sono state fatte. E non posso d'altra parte che ripetere, giacchè ho sentito qui riecheggiare argomentazioni che sono state già fatte alla Camera dei deputati, quanto in quella sede ho detto. Ad ogni modo cercherò di essere estremamente breve.

Da qualcuno si è detto: voi potevate ricorrere all'imposizione diretta. Ora, in un Paese che fosse ad alto reddito, in un Paese che avesse un sistema di imposizione diretta, già provato, robusto e bene organizzato, la ma-

novra delle aliquote dell'imposizione diretta senza dubbio è la manovra più accettabile, e direi più ortodossa. Ma quali sono le condizioni dell'imposizione diretta nel nostro Paese? Noi stiamo compiendo in tale settore uno sforzo vigoroso, particolarmente da alcuni mesi in qua, come dovrebbe esser noto in buona fede al senatore Roda e al senatore Pesenti che fanno parte della Commissione finanze e tesoro del Senato; stiamo compiendo uno sforzo vigoroso e severo per migliorare il rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta. Questo sforzo ha dato finora dei risultati abbastanza ragguardevoli. Debbo ricordare che nei ruoli di prima serie dell'imposizione diretta di quest'anno abbiamo accertato il 18 per cento in più del complesso dei ruoli di prima serie dell'imposizione diretta dello scorso anno. Debbo ricordare che nei primi quattro mesi dell'esercizio finanziario 1954-55 l'unico gruppo di voci che presenta un aumento considerevole rispetto alle ottimistiche previsioni, è proprio il gruppo di voci che si riferisce all'imposizione diretta. E devo ancora ricordare che abbiamo accelerato e reso più severo tutto il sistema degli accertamenti; e che abbiamo qui ottenuto risultati veramente notevoli, come potrò dimostrare a quei colleghi che ritengano opportuno conoscere questi dati attraverso dettagliate tabelle col panorama del lavoro compiuto dagli uffici in siffatto periodo. Ora, mentre è in corso un'azione di questo genere, azione che sarà completata non appena la legge sull'accertamento che è in discussione al Senato potrà essere varata, sarebbe estremamente disturbante, proprio durante questa azione di riorganizzazione, toccare le aliquote delle imposte dirette. Devo ancora ricordare — e nessuno potrà disconoscerlo --- che dei 110 miliardi di nuove imposte dal febbraio di quest'anno ad oggi, circa 70 miliardi sono rappresentati dall'impostazione diretta.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue TREMELLONI, Ministro delle finanze). L'imposta delle società, che ha preso tanta parte dei lavori del Senato nel primo semestre di quest'anno, è un tributo diretto nuovo di fondamentale importanza, e ricor-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

diamoci che esso porta le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per gli enti tassabili in base a bilancio a circa il 35 per cento...

RODA. Anche di più, in molti casi anche 40.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. ... ma un sistema serio di imposizione diretta, sia per i tributi di carattere reale, sia per i tributi di carattere personale, non può evidentemente essere modificato in ogni momento, specie quando è in una sua fase di riordino e di potenziamento. Esso deve dare i suoi frutti attraverso un'azione coordinata ed organica di reperimento dei redditi non denunziati. Oggi sarebbe un grave errore pensare a continue manovre delle aliquote: questa la ragione per cui la Commissione finanze e tesoro respinse proprio pochi giorni fa l'ordine del giorno don Sturzo che chiedeva la riduzione delle aliquote, e questa è la ragione per cui oggi non si ritiene opportuno fare un passo in su nelle aliquote stesse.

Non si poteva pensare d'altra parte a risolvere il problema delle entrate necessarie per le nuove spese col ricorso all'addizionale, perchè le addizionali hanno un carattere di straordinarietà, e quindi non si prestano a coperture di spese continuative e di spese correnti ordinarie. Bisognava in ogni caso tener conto anche del fatto che noi avevamo stabilito proprio recentemente un'addizionale per le alluvioni nel Salernitano.

Il senatore Roda ha riecheggiato qui la proposta che è stata fatta dal suo Gruppo alla Camera dei deputati. A questo proposito mi sia consentito segnalare che la proposta non è nuova. Noi stiamo studiando da tempo un disegno di legge per tassare i sovraredditi di speculazione delle aree fabbricabili. Lo hanno pubblicato i giornali; anzi sono due mesi che i giornali ne parlano in vario senso; e quindi anche il senatore Roda saprà che questa proposta non è certo nuova.

RODA. Ciò che differenzia la nostra dalla vostra proposta è il modo di applicazione di questa imposta.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Però questa proposta, di cui spero di presentare pre-

sto il disegno di legge al Consiglio dei ministri, ha per oggetto la copertura di altre spese, spese molto urgenti, che sono apparse nei grandi Comuni italiani: riflette quindi la copertura di spese per gli enti locali, e non potrà verosimilmente essere utilizzata per la copertura di spese statali.

Non mi pare poi tecnicamente possibile e neppure fiscalmente producente, a pochi mesi dall'introduzione dell'imposta sulle società, un aumento di aliquota quale quello proposto dall'onorevole Dugoni alla Camera dei deputati per redditi di categoria A, B e C-1 superiori ai tre milioni di lire.

RODA. Limitatamente però ad un anno, finchè cioè non saremo in grado di coprire le eccessive spese.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. In via assolutamente estimativa, ricordo che i redditi delle categorie citate (superiori ai tre milioni di reddito) ammontano a circa 350 miliardi; per ottenere un gettito di 27 miliardi, quale è quello necessario, la sovraimposta dovrebbe essere applicata con un'aliquota del 7 per cento, con il che le aliquote pure dell'imposta di ricchezza mobile salirebbero per la categoria A al 29 per cento, per la categoria B al 25 per cento, per la categoria C-1 al 15 per cento.

A questo carico vanno aggiunti gli oneri di addizionali locali di imposte personali, di contributi dovuti ai vari enti; per cui effettivamente, anche per tener conto, per gli enti tassabili in base a bilancio, dell'imposta sulle società, noi arriveremmo ad aliquote assai notevoli, le quali quasi sempre quando sono eccessive fanno perdere anzichè acquistare materia imponibile.

Ho sentito qui, come nell'altro ramo del Parlamento, molte parole, e qualche volta anche spiacevoli parole, perchè si è parlato di politica disonesta, di politica tendenziosa e capziosa. Ma non ho udito grandi contributi alla mia fantasia, poichè proposte serie, concrete non ne sono state fatte. Ora, a me spiace, francamente, di trovarmi di fronte a polemiche impostate in questo modo. Ci sono dei Gruppi al Parlamento i quali dicono di « sì » per tutte le spese che vengono loro presentate, e dicono

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

di « no » sistematicamente per tutti i tributi che servono a coprire queste spese. Questa contradizione è consentita probabilmente a Gruppi di opposizione, ma malauguratamente non è consentita al Governo, il quale deve in ogni momento cercare di coprire le spese effettuate.

PESENTI. Non abbiamo approvato forse l'imposta sulle società?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Avete fatto tutte le riserve in quella occasione.

PESENTI. Soltanto per le cooperative.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Ora, quando si afferma che la nostra politica finanziaria è « disonesta », io vi dico che è disonesto voler votare le spese e non le entrate; è disonesto criticare senza suggerire alternative possibili; è disonesto affermare continuamente che si dovrebbe fare altrimenti, pur sapendo che altrimenti non si può fare.

Lo stato di necessità comunque richiedeva, nel nostro caso, se si teneva ferma l'esigenza della nuova spesa, di ricorrere a tributi indiretti. A quali tributi indiretti? Si è accuratamente cercato che si avvicinassero il più possibile ad alcune caratteristiche fondamentali. Esse sono le seguenti: primo, non colpire i consumi essenziali, ed io sono rimasto molto meravigliato nel sentir affermare che la birra è un consumo essenziale: secondo, non determinare possibilmente aumenti di prezzi nei settori colpiti, operando prevalentemente in quelli che, per favorevole situazione di congiuntura, possono in larga misura mantenere inalterata la situazione di mercato; terzo, evitare, per l'effetto combinato dei primi due elementi, che l'aumento di pressione tributaria, con eventuali effetti di successive traslazioni. determinasse movimenti pericolosi per il mantenimento di una stabilità monetaria; quarto, colpire, invece, attraverso l'imposizione indiretta dei consumi non essenziali o comunque limitati a categorie di redditieri di più significativa capacità contributiva. Quinto: ottenere tributi di facile accertamento e di gettito non differito, soprattutto quali erano quelli richiesti in questa circostanza.

Questi sono i principi sui quali il Governo ha impostato le sue scelte di nuovi tributi. Qui tali tributi sono stati combattuti più con il sarcasmo che con alternative concrete. Si sono scelti i tre gruppi di provvedimenti, ai quali gli onorevoli relatori hanno lucidamente accennato.

Un primo gruppo di provvedimenti riflette alcune imposte di fabbricazione su produzioni che godono di una congiuntura particolarmente favorevole; e da queste imposte si spera di ottenere un gettito di 11 miliardi e mezzo di lire annue. Un secondo gruppo riguarda alcuni consumi che io direi di carattere voluttuario, col permesso del senatore Roda: sulla birra, sulle carte da giuoco e sui tabacchi; complesso di provvedimenti che darà un gettito di circa cinque miliardi e mezzo di lire annue. Un terzo gruppo di provvedimenti riguarda le concessioni governative, e darà un gettito pari a dieci miliardi e mezzo di lire annue.

In complesso, quindi, noi avremo un gettito di poco superiore ai 27 miliardi di lire in ragione annua, gettito che quest'anno, dato che l'esercizio finanziario si è già iniziato, si ridurrà a 21 o 22 miliardi di lire.

Ritengo di avere rammentato molto rapidamente le ragioni della scelta che abbiamo fatta. Vorrei chiarire ancora che, per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione, mi pare singolare l'assunto che una imposta di fabbricazione, quando esista un prezzo di imperio per la vendita al consumatore finale, non possa incidere sui profitti dell'imprenditore. Il Comitato prezzi ha ritenuto, in base ai propri calcoli, che il prezzo del cemento possa essere ridotto di 50 lire al quintale. Non vedo perchè l'uguale imposta debba produrre variazioni in confronto al prezzo di vendita, che è controllato, come è noto, dal Comitato prezzi. E, se tali aumenti non si verificano, cadono poi anche tutte le altre argomentazioni successive che si sono fatte, sui temuti rincari dell'edilizia.

Per i gas liquidi, è stato già detto che, come era facile prevedere, è in corso un'azione concorrenziale notevole, la quale consentirà di raggiungere, senza bisogno di prezzi di imperio, l'uguale risultato di far gravare sul profitto del produttore la nuova imposta.

Nessun rilievo poi mi pare sia stato fatto sull'imposta di fabbricazione sul mercurio, che è stata istituita in ragione di una congiuntura

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

estremamente favorevole dal punto di vista internazionale.

Vorrei chiudere questo brevissimo intervento soprattutto dando assicurazione che noi continueremo in una severa politica fiscale, e continueremo nella nostra azione di miglioramento dell'imposizione diretta rispetto all'imposizione indiretta.

Il Governo ha dato la dimostrazione, non da oggi, di indirizzarsi su questa strada, ed ha evitato che, attraverso più ampi divari tra spesa ed entrata o attraverso dei pigri rinvii degli oneri assunti, possano manifestarsi sintomi pericolosi per il nostro equilibrio economico. Non si poteva però — e lo dico in occasione dei provvedimenti odierni, in ragione del loro scopo — negare questo ulteriore passo che abbiamo dovuto compiere sulla strada della imposizione indiretta, passo che pure fu tecnicamente difficile ad attuarsi, come avrete osservato da questa scelta faticata e dalla necessaria molteplicità delle voci tributarie toccate. È stato detto giustamente, ed ho riaffermato io stesso alla Camera dei deputati, che siamo giunti però ad un punto della pressione tributaria globale oltre la quale in questo momento sarebbe assai difficile andare. Quindi è essenzialissimo dire un basta a tutte quelle spese che non siano di carattere indispensabile per nuovi investimenti i quali possano consentire occupazioni addizionali, e cioè consentire la soluzione del problema centrale del nostro Paese.

Una sana, se pure necessariamente rigorosa e seria politica tributaria, e non una politica tributaria di rapina, è attuabile soltanto se accanto ad un congruo aumento del reddito nazionale sia possibile utilizzare, ma con lasso di tempo adeguato e con un respiro più calmo, quei migliori strumenti legislativi e amministrativi che noi abbiamo predisposti e che stiamo con la collaborazione del Parlamento predisponendo.

Rimane dunque nei nostri propositi continuare su questa strada di più ampio orizzonte, soprattutto per attuare una sempre migliore distribuzione del carico fiscale in funzione della concentrazione dei redditi.

Detto questo, mi auguro che il Senato voglia approvare i provvedimenti che noi abbiamo proposto. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli dei singoli disegni di legge.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 844.

RUSSO LUIGI, Segretar.o:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente la modificazione al regime fiscale della birra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 844. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 845.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, secondo comma, sono soppresse le parole: « i fabbricanti ».

Allo stesso articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.

A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.

Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 845. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 846.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di unai mposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 846. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 847.

RUSSO LUIGI, Segretarno:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:

« Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

« L'abbonamento è obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero».

(È approvato).

Art. 2.

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sarà riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.

(E approvato).

Art. 3.

Ai numeri 1-a e 2-a della lettera A) dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: «chilogrammi 500 e chilogrammi 400 » sono aggiunte rispettivamente le parole «fino a chilogrammi 680 esclusi » e «fino a chilogrammi 500 esclusi ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 11, secondo comma, del decretolegge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: « convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388. », sono aggiunte le parole: « L'Amministrazione può consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 847 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Si dia ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 848.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e prodotti derivati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 848. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 849. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

I numeri 8, 9, 10, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 91, 107, 111, 112, 113, 114, 121, 125, 129, 131, 183, 186, 196, 200 e 217 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono sostituiti dai seguenti:

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|--|
| 8 | a) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire b) Autorizzazione da parte di organi dello Stato alle persone giuridiche ad accettare donazioni, eredità o legati: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire | 20 20 | Ordinario | La tassa è dovuta in ragione del valore del patrimonio dell'associazione, fondazione o istituzione all'atto del riconoscimento della personalità giuridica per il decreto di cui alla lettera a); ed in ragione del valore dei beni che formano oggetto della donazione, eredità o legato per le autorizzazioni di cui alla lettera b). Se con il decreto di riconoscimento viene autorizzata anche l'accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa qualora la liberalità costituisca il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'ente. La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potrà essere stabilito, in base a perizia giurata esibita dall'ente entro il termine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio con provvedimento definitivo. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per l'interno o del Prefetto che, a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 169, 170), riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni e fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali provincie, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione ed educazione, di culto o di religione e gli enti abbiano sede nello Stato (articolo 1 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, articolo 29, lettera h) del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810, articolo 12 del |
| | | | | regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|--|
| 9 | Autorizzazione da parte di organi dello Stato alle persone giuridiche e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso. | 2.000 | Ordinario | Sono infine esenti dalla stessa tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali. Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera a) ove non sia espressamente stabilita da apposita legge. L'autorizzazione è esente dalla tassa controindicata quando l'acquisto abbia per fine la beneficienza, l'istruzione, l'educazione, il culto e la religione, e gli enti abbiano sede nello Stato (articolo 1 regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; articolo 29, lettera h) del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; articolo 12 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per scopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli invalidi di guerra e gli acquisti degli enti morali, per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali. |
| 10 | Registrazione ai sensi dell'arti- colo 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche | 5.000 | Ordinario | |
| 22 | Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali: 1°) tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (articolo 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422): | | | Nel personale da denunziarsi agli effetti del pagamento della tassa non debbono includersi gli operai adibiti all'imballaggio ed alla spedizione. Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nella officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate. |
| | a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione). | 8,000 | Ordinario | Nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina. |
| | b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione). | 20,000 | Id. | |

| CCX | VT. | ₹7 | SEDU | TIT A |
|---------------|------------|----|-------|------------------------|
| $\cup \cup Z$ | ΔT | v | DEDIG | $\mathbf{L}\mathbf{H}$ |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|------------------|-------------------------|--|
| Segue 22 | c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione). d) per officine che impie- | 80,000 | Ordinario | |
| | ghino complessivamente più di 20 persone (escluso il per- sonale di amministrazione) . | 200,000 | Id. | |
| | 2°) tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (articolo 161 del citato testo unico): a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il per- | | | L'autorizzazione a produrre specialità me dicinali deve essere richiesta anche da farmacista proprietario di un'officina in diretta comunicazione con la farmacia Tutte le disposizioni e tasse che si rife riscono alla produzione e commercio d specialità medicinali si applicano an |
| | sonale di amministrazione). b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il per- | 20,000 | Id. | che ai prodotti biologici e similar (sieri, vaccini, virus, tossine, arseno benzoli, fermenti solubili ed organiz zati, prodotti opoterapici, chemiotera |
| | sonale di amministrazione) . c) per officine che non impieghino complessivamente più | 40,000 | Id. | pici, vitaminici ed irradiati) di cui a l'articolo 180 del citato testo unic delle leggi sanitarie. Per detti prodotti biologici e similari |
| | di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) . d) per officine che impieghino complessivamente più | 80.000 | Id, | dovuta tanto la tassa di produzion quanto quella di registrazione del pro dotto quantunque unico sia il decret ministeriale di autorizzazione. |
| | di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) . | 200,000 | Id. | |
| | 3°) tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articolo 162 del citato testo unico sostituito dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422): a) per ogni specialità. b) per ogni serie e categoria | 40,000 20,000 | Id. Id. | Le specialità medicinali provenienti da l'estero sono esenti dalla preventiv registrazione, e quindi dal pagament della tassa, quando ciò sia stabilit con convenzioni internazionali (articolo 166 del citato testo unico). Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similar la cui importanza è soggetta a special autorizzazione (articolo 181 del citato testo unico). Di una stessa specialità o confezione fa maceutica possono prepararsi le serie le categorie. Ogni componente la serie di una specialità o confezione farmaceutica devavere la stessa forma e gli stessi constituenti, variando soltanto nelle doi uno o di tutti i componenti. Ogni componente la categoria di una specialità o confezione farmaceutica devavere gli stessi costituenti, differentialità delle citato deva deventialità di confezione farmaceutica devavere gli stessi costituenti, differentialità delle citato deva deva delle citato delle citato di citato delle citato dell |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 22 | | | | nistrazione, alla quale è adattata anche come composizione. La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, serie o categoria di specialità, anche quando la registrazione di una specialità con le sue serie o categoria si effettui con un unico provvedimento. |
| | 4°) tassa di nuova registra- zione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nel- la loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico) | 5 000 | Ordinario | Valgono le norme di cui all'ultimo comma delle note relative al sottonumero 3°). |
| | 5°) tassa annua per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate: | | | Valgono le norme di cui all'ultimo comma delle note relative al sottonumero 3°). |
| | a) per ogni specialità | 10,000 | Id, | |
| | b) per ogni serie o categoria | 5.000 | Id. | |
| . 23 | Autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici: | 90.000 | Outlinest | L'autorizzazione per la produzione a sco- po di vendita degli alimenti per la pri- ma infanzia e di prodotti dietetici deve essere richiesta distintamente per ogni singolo prodotto che si intende immet- tere in vendita (articolo 1 del regola- mento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, approvato con de- creto presidenziale 30 maggio 1953, |
| | a) tassa di rilascio b) tassa annua | 20.000 | Ordinario Id, | n. 578) Sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita, quali: a) latte in polvere; b) le farine diastasate, parzialmente diastasate o distrinizzate; c) i derivati proteici del latte solubili non fermentati; d) le farine e gli alimenti (articolo 16 del suddetto regolamento). Sono considerati prodotti dietetici i prodotti alimentari che, allo scopo di rispondere ai requisiti richiesti delle diete speciali o di completare ovvero di sostituire l'alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di la- |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 23 | | | | vorazione o vengono integrati con protidi, lepidi, glicidi, vitamine, sali minerali o comunque con sostanze atte a conferire particolari definite proprietà dietetiche (articolo 21 del regolamento succitato). La tassa di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |
| 31 | Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (articoli 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie): a) tassa di apertura b) tassa annuale di esercizio | 30,000 | Ordinario Id. | Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (articolo 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Ai termini dell'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella n. 6 annessa al testo unico delle leggi sanitarie suddette. Per gli stabilimenti di cui contro non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. La tassa di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|--|-------------------------|---|
| 32 | Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (articoli 195, 2° comma, e 196 del citato testo unico): a) tassa di rilascio b) tassa annuale | 12,000 6.000 | Ordinario Id. | L'autorizzazione di cui contro non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi o preparati contenenti non più di mezzo milligrammo di radio-elemento (articolo 8, ultimo comma, regolamento 28 gennaio 1935, n 145). La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. Non sono soggette a tassa le autorizzazioni concesse agli enti pubblici di assistanza |
| 33 | Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in eser cizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (articolo 193 dei testo unico citato): 1º) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti. Tassa di rilascio: | | | sistenza. Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa controdistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro |
| | se l'istituto ha non più di 10 posti letto | 1 5.000 | Ordinario | professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da |
| | 50 posti letto se l'istituto ha non più di | 30,000 | Id. | malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. |
| | se l'istituto ha più di 100 | 60,000 | Id. | Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. |
| | posti letto Tassa annuale di esercizio 2°) Per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico: | 100.000 la metà delle tasse dovute per il rilascio delle licenze | Id. | La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O. Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Opera nazionale |
| | tassa di rilascio tassa annuale di esercizio . | 5.000 | Ordinario Id. | per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali e comunali; l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. Le tasse annuali di esercizio devono es sere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|----------------|-------------------------|---|
| 35 | Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'articolo 220 del testo medesimo: | | | |
| | a) per immobili urbani | 10.000 | Ordinario | |
| | b) per immobili rurali | 2.000 | Id. | |
| 38 | Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (articolo 22 del regolamento su citato): a) tassa di rilascio b) tassa annuale | 1.000 500 | Id. Id. | Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar che del latte si servono soltan- to per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente au- torizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si ri- ferisce il tributo. |
| 41 | Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento su citato: a) tassa di rilascio b) tassa annuale | 5,000 3,000 | Id. Id. | Non hanno obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si rife risce il tributo. |
| 43 | Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'articolo 50 del regolamento citato al n. 42: 1°) tassa di apertura: a) per laboratori che non impieghino complessivamente | | | L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili. La tassa annuale di cui al n. 2º deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce. |
| | più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 10.000 | Id. | |
| | b) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione) | 20.000 | Id. | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 43 | c) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione) | 50,000 | Ordinario | |
| | d) per laboratori che im- pieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il per- sonale di amministrazione) . | 100,000 | Iđ. | |
| | 2°) tassa annuale di esercizio: | | | |
| | a) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 5,000 | Id. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | b) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione) | 10.000 | Id. | |
| | c) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione) | 25,000 | Id. | |
| | d) per laboratori che im- pieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il per- sonale di amministrazione) . | 50.000 | Id. | |
| 44 | Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1, legge 6 ottobre 1950, n. 836): | | | La tassa annuale di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |
| | a) tassa di rilascio | 20.000 | Id. | |
| | b) tassa annuale di esercizio | 10,000 | Id. | |
| 49 | Legalizzazione di firme apposte da pubblici ufficiali nonchè da esercenti professioni ed arti, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di | | | Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1700. In uno stesso atto, certificato o estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firma (articolo 16 della legge su citata). |
| | chi li ha firmati | 100 | con marche | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| 50 | Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero oppure formati all'estero per valere nello Stato: a) se concernenti lo stato civile | 200 400 | con marche Id | Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 di- cembre 1952, n. 1700. La tassa è dovuta per ogni legalizzazione. |
| 51 | 1°) Licenza annuale per il porto di una delle sotto indicate armi (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 778): a) pistola o rivoltella b) pistola automatica c) bastone animato | 4.500 6.000 6.000 | Ordinario Id. Id. | La tassa di concessione governativa controindicata e la imposta di bollo, di cui all'articolo 41 (lettera B) della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse esclusivamente con versamento in conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che rilascia il titolo. Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi controindicate è soggetto alla pena pecuniaria del minimo pari al doppio della tassa dovuta, fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca delle armi, a' termini della legge medesima, per mancanza della licenza Le guardie di cui al n. 2°, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi. Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'Autorità di pubblica sicurezza. |

| Senato della Repubblica | | | | . II Legislatura | |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------|--|--|
| CCXXIV SEDUTA | | DISCÚSSIONI | | 4 DICEMBRE 1954 | |
| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Modo | Modo di pagamento | NOTE | |
| Segue 51 | Liganza di porto di fuello en | | | Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (articolo 74 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o di pistola anche quando vestono l'abito civile (articolo 75 del regolamento di pubblica sicurezza). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (articolo 79 del regolamento di pubblica sicurezza). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati. | |
| 52 | Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto | | | La tassa di concessione governativa controindicata e la imposta di bollo di cui all'articolo 41 (lettera <i>B</i>) della tariffa allegato <i>A</i> al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse esclusivamente con versamento in conto corrente postale intestato all'Ufficio | |

approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed articolo 9 dello stesso testo unico, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):

1) per porto di fucile a non più di due colpi

2) per porto di fucile a più di due colpi 4,000 Ordinario 8.000 Id.

to corrente postale intestato all'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che rilascia il titolo.

All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'articolo 91, n. 1, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore del-

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|---|
| Segue 52 | | | | l'Ente nazionale per la protezione degli animali, di cui all'articolo 4, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni. Per l'applicazione della superiore tassa di lire 8.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile col conseguente pagamento della tassa di cui al n. 1 controindicato. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite da licenza (articolo 7, 2° comma, del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta uno dei fucili controindicati è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi, a' termini delle leggi medesime per la mancanza della licenza. |
| 58 | Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalla Prefettura ai termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183: 1°) per la pesca con tutti gli attrezzi | 3.000 1,500 | Ordinario Id. | Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|---|--|
| Segue 58 | 3°) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato | 800 | Ordinario | dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogeni e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie. Alle tasse controindicate, è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni) e la sopratassa di lire 500 per la licenza di cui al n. 1, di lire 400 per la licenza di cui al n. 2, e di lire 200 per la licenza di cui al n. 3, da ripartire ai consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza. | |
| | | | | | |
| 59 | Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transi- to delle navi (articolo 79 del Codice della navigazione) | 500 | Id. | | |
| 62 | Licenza rilasciata dal Ministro dell'interno per la fabbricazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (articolo 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): | | | La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (articolo 32, primo capoverso, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). | |
| | per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 operai (escluso il personale di amministrazione) | 30.000 | Id. | | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|---|
| Segue 62 | per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 500 operai | 50,000 | Ordinario | |
| | ghino complessivamente più di 500 operai | 80,000 | Id. | |
| | Tassa annuale di esercizio: | | | |
| | per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 operai (escluso il personale di amministrazione) per stabilimenti che non | 30,000 | Id. | |
| | impieghino complessivamente più di 500 operai | 50,000 | Id. | |
| | per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 operai | 80,000 | Id. | |
| 66 | a) Licenza rilasciata dal Ministro dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico succitato | | | Gli esplodenti di cui all'articolo 46 de testo unico delle leggi di pubblica si curezza sono quelli classificati nella 2' e 3a categoria dell'articolo 82 del re golamento di pubblica sicurezza: a) dinamite e prodotti affini negli effetti esplodenti; b) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi spe cie sono permanenti, e sono valide e sclusivamente per i locali in esse alla |
| | Tasso de rilascio: per stabilimenti o depositi che non impieghino comples- sivamente più di 100 operai (escluso il personale di ammi- | | | dicati (articolo 51 del testo unico della leggi di pubblica sicurezza). Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il n. 70 lettera a) della presente tabella |
| | nistrazione) | 10.000 | Id. | |
| | che non impieghino comples- sivamente più di 500 operai (escluso il personale di ammi- nistrazione) | 20.000 | Id. | |
| | per stabilimenti o depositi che impieghino complessiva- mente più di 500 operai (e- scluso il personale di ammi- | | | |
| - | nistrazione) | 30.000 | Id. | |

DISCUSSIONI,

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---|-------------------------|--|
| Segue 66 | Tassa unnuale di esercizio: | Le stesse aliquote della tassa di rilascio. | | La tassa annuale deve essere corrisposta entrò il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |
| | b) Licenza rilasciata, dal Ministro dell'interno, o per sua delega dal Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui alla lettera precedente | 10.000 | Ordinario | Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esse in- dicati (articolo 51 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). |
| | Vidimazione annuale della sud- detta licenza di vendita | 10,000 | Id. | |
| | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosiv | 1,000 | con marche | Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso, esenti da tassa di bollo (articolo 94 e n. 1 del capitolo n. 1, allegato 6, del regolamento di pubblica sicurezza). Esse possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, e permanenti (articolo 51, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Nelle licenze permanenti, per trasporti periodici e continuativi di polveri di 1ª categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (n. 6, capitolo n. 1, dell'allegato C del regolamento di pubblica sicurezza). Per il trasporto dei detti materiali esplosivi da autorizzarsi dal prefetto, si veda il n. 70, lettera b), della presente tabella. |
| 67 | Licenza per fabbricazione di polveri contenenti nitrocellu- losa o nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico succitato | | | Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera a). |
| | Tassa di rilascio | | | |
| | Per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 operai (escluso il personale di amministrazione). | 10.000 | Ordinario | |
| | Per stabilimenti che non impieghino complessivamente piu di 500 operai (escluso il personale di amministrazione). | 20.000 | Id. | - |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 67 | Per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 operai (escluso il personale di amministrazione) | 30 000 | Ordinario | |
| | Tassa annuale di esercizio | | | |
| | Per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 operai (escluso il personale di amministrazione). | 10 000 | Id. | |
| | Per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 500 operai (escluso il personale di amministrazione). | 20,000 | Id. | |
| | Per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 operai (escluso il personale di amministrazione) | 30,000 | Id. | |
| 68 | a) Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ai sensi dell'articolo 47, 1° comma del testo unico succitato: | | | Gli esplodenti di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'articolo 8 del succitato regolamento: a) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; b) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; c) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. Per materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplo- |
| | 1) tassa di rilascio | 4,500 | Id. | denti, per la cui fabbricazione, vendi- ta, deposito o trasporto occorre la li- |
| | 2) tassa annuale di esercizio | 1 000 | Id. | cenza del Prefetto si intendono le ma- terie e le sostanze che per la loro na- tura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. |
| | dente di cui alla lettera pre- cedente | 4.500 | Id. | Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, |
| | Vidimazione annuale della pre- detta licenza di vendita | 4,500 | Id. | i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le so- stanze appaiono destinate per la fab- |
| | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplodente | 300 | con marche | bricazione degli esplosivi (articolo 96 del regolamento di pubblica sicurezza). Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera a), per quelle di vendita di cui alla lettera b), e per quelle di trasporto di cui alla lettera c), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 66. La tassa annuale di cui alla lettera a) deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |

DISCUSSIONI

| o e | | | 34.2 | 1 |
|---------------------------|--|-------|------------|---|
| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa | Modo di | NOTE |
| $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ | Soddiii A inssi | Lire | pagamento | |
| 69 | a) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 47, 2° comma, del testo unico succitato: | | , | Valgono le norme di cui al numero pre- cedente. |
| | tassa di rilascio | 4.500 | Ordinario | |
| | tassa annuale | 4 500 | Td, | |
| | b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplo- sivo di cui alla lettera pre- | | | |
| | cedente | 4.500 | Id | |
| | Vidimazione annuale della pre- detta licenza di vendita | 4.500 | Id. | |
| | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 500 | con marche | |
| 70 | a) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e ma- terie esplodenti (articolo 50 testo unico delle leggi di pub- blica sicurezza): | | | Le licenze controindicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi delle speconda categoria e a pro- |
| | tassa di rilascio | 4.000 | Ordinario | sivi della seconda categoria e a nu- mero cinquanta detonanti per la terza |
| | tassa annua di esercizio . | 1.000 | Id. | (articolo 97 del regolamento di pub- |
| | tassa annua di esercizio . b) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 1,000 | Id. | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | N O T E |
|--------------------|--|---|-------------------------|---|
| Segue 70 | | | | Le licenze di trasporto possono essere temporanee e permanenti come viene chiarito nelle note del precedente numero 66, lettera c). La tassa annua di cui alla lettera a) deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. |
| 91 | Autorizzazione del Ministro per l'interno all'esercizio delle case da giuoco di S. Remo, Campione d'Italia e Venezia (regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448; regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 e regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404) | 40,000,000 | Ordinario | La tassa è dovuta all'atto del rilascio dell'autorizzazione e, per gli anni solari successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo, dal comune, nel caso di gestione diretta della casa da giuoco, o dal concessionario. |
| 107 | Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 1) per esercizio di rimessa di autoveicoli: | | | Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al n. 1) anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente e i noleggiatori di autoveicoli con conducenti, ma sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono invece corrispondere |
| | di superficie non superio- re a 200 metri quadrati di superficie non superio- | 4.000 | Id. | la tassa relativa al certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 158 del regolamento di pub- |
| | re a 500 metri quadrati di superficie non superio- | 6.000 | Id. | (articolo 158 del regolamento di piblica sicurezza). Nella dizione «esercizio di rimessa autoveicoli» rientrano anche i de siti per noleggio e per custodia di tocicli e le officine di autoveicol motocicli. Nella dizione «esercizio di rimessa vetture», di cui al n. 2) rientrano che i noleggiatori di biciclette, non i depositi per noleggio o per custo di cicli e le officine di vetture e ci Non sono soggetti alla licenza di cui l'articolo 86 del testo unico delle le |
| | re a 1.000 metri quadrati . di superficie superiore a | 10.000 | Id. | |
| | 1.000 metri quadrati $ \label{eq:vidimazione} % \begin{array}{lll} & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ | 20,000 | Id. | |
| | 2) per esercizio di rimessa | te dovute per il rilascio della li- cenza | Id. | |
| | di vetture | 3.000 | Id. | di pubblica sicurezza e conseguente- |
| | Vidimazione annuale | 3,000 | Id. | mente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatoristi, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.), i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte degli autoveicoli e dei veicoli, qualora consti in modo indubbio che essi non esercitano comunque il noleggio o la custodia dei veicoli loro affidati. |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---|-------------------------|---|
| 111 | 1) Prima vidimazione del librogiornale e del libro degli inventari, di che all'articolo 2215 del Codice civile, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'articolo 2421 dello stesso codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto articolo 2215: quando contengono un numero di pagine: a) non superiore a 200 e fino | 400 | Ordinario | Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva di ogni pa- gina e la bollatura in ogni foglio pre- scritte dall'articolo 2215 del Codice ci- vile prima che il libro venga messo in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi, agli effetti dell'ap- plicazione della tassa, devono calco- larsi 4 pagine per ogni foglio intero. Per i libri di commercio tenuti col si- stema americano, sui quali ogni scrit- tura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come |
| | a 400 | 1.000 1.400 | Id. Id. Id. | una sola. Le tasse controindicate devono essere pagate esclusivamente al competente Ufficio del registro, che ne rilascia quietanza dall'apposito bollettario modello 72-A. |
| | 2) Vidimazione annuale dei libri di cui sopra, ai sensi delle vigenti norme di legge, quan- do contengono un numero di pagine: | | | La suddetta quietanza deve essere esibita all'ufficiale che procede alla vidimazione, il quale, dopo aver apposto sulla quietanza stessa la data, la propria firma ed il timbro dell'ufficio ne |
| | a) non superiore a 200 .b) superiore a 200 e fino | 200 | Id. | riporta gli estremi del testo della di- chiarazione di cui al 2° comma del- l'articolo 2215 del Codice civile. |
| | a 400 | 400 | Id. | Le società e gli enti che in virtù di leggi speciali siano stati dichiarati esenti da pagamento delle tasse controindi- |
| | a 600 | 800 | Id. | cate, devono corrispondere per la vidi- mazione dei loro registri la tassa nella misura di lire 200, qualunque sia il numero delle pagine del libro sotto- posto a vidimazione. |
| 112 | 1) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copialettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'articolo 2218 del Codice civile | Le stesse tasse di cui al n. 111 (sott. 1º) ridotte a metà | Id. | Per il computo delle pagine e per le mo- dalità di pagamento valgono le norme di cui al precedente n. 111. Si applica anche alla vidimazione dei controindicati libri la norma di cui al- l'ultimo comma delle note del prece- dente n. 111. |
| 3 | 2) Vidimazione annuale degli altri libri, compreso il copia- lettere, fatta eseguire dall'im- prenditore a norma dell'arti- colo 2218 del Codice civile . | Le stesse tasse di cui al n. 111 (sott. 2º) ridotte a metà | Id. | • |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 113 | Iscrizione nel registro delle imprese, degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice civile) | 6.000 | Ordinario | Gli imprenditori controindicati sono quelli che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione dei beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (articolo 2202 del Codice civile). Non sono soggette alla tassa controindicata le iscrizioni delle società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 13 aprile 1886, n. 3818. |
| 114 | Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi dal III al IX del Titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile: -a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice: fino a lire 50.000 di capitale | 2,000 4,000 6,000 10,000 | Ordingrio Id. Id. Id. | Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versata per il reintegro del capitale svalutato o perduto. L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500. L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporata si applica il 1º comma della presente nota. |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|---|
| Segue 114 | oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000 | 16,000 | Ordinario | Per l'iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta |
| i | per ogni milione o fra- zione di milione in più sa- ranno dovute in aumento alle lire 16.000 | 3.000 | Id. | la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. |
| | | | | Per le società di mutuo soccorso valgono le norme di cui al precedente n. 113. Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1669, sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1669). |
| 121 | Licenza rilasciata dalla Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi e agli esercenti di industrie o arti affini, nonchè ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati: in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti | 3.000 | Id, | La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 4° comma). L'obbligo della licenza del questore, col conseguente pagamento della tassa, ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente (articolo 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come |
| | abitanti | 5,000 | Id. | ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, 1° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | abitanti | 10,000 | Id. | Sono anche soggetti all'obbligo della li- cenza i fabbricanti di oggetti di oro, |
| | abitanti | 15,000 | Id. | di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo |
| | ne superiore a 500,000 abi- tanti | 20.000 | Id. | della licenza i fabbricanti ed i com- mercianti di oggetti dorati, argentati |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|---|
| ouipto.p Segue 121 | soggetti a tassa . Rinnovazione annuale della sud- | | di | ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nei quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (articolo 244, 2° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli Institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera a) i quali devono, però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (articolo 243, 2° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). All'atto della richiesta della licenza o patente di esercizio i richiedenti devono provare di essere iscritti per la industria ed il commercio degli oggetti preziosi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle imposte sulle industrie ed i commerci. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti, non iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile dovrà essere presentato un certificato dell'ufficio delle imposte dirette, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi iscritto nei ruoli (articolo 127, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato dall'Autorità consolare italiana. Colui che senza il pagamento della tassa controindicata esercita l'industria od il commercio degli oggetti preziosi è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 20.000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dalla |
| | | | | legge penale e della confisca dei sud- detti oggetti, a' termini della legge medesima, per la mancanza della li- cenza. |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|-----------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 121 | a) Licenza per la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi, diversi dal burro e dai grassi suini: rilascio e vidimazione annuale b) Licenza per la gestione di depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti: rilascio e vidimazione annuale | 10,000 | Ordinario Id. | Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670. Le controindicate licenze sono rilasciate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia (articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316). Alle domande per ottenere le dette licenze deve essere, fra l'altro, acclusa la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa. Le stesse licenze sono soggette al visto annuale da apporsi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura entro il mese di gennalo previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa controindicata (articolo 3, legge 4 novembre 1951, n. 1316). Le licenze per i depositi all'ingrosso devono essere richieste per ogni comune qualunque sia il numero dei depositi (articolo 2 regolamento 14 gennaio 1954, n. 131). Le licenze per la produzione debbono essere richieste per ogni stabilimento anche se ve ne sono diversi situati nello stesso comune (articolo 2 regolamento |
| 129 | Licenza rilasciata dal comune, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 16 dicem- bre 1926 n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2101 a enti privati o per- sone per l'esercizio del com- mercio per la vendita al pub- blico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: a) nei comuni con popola- zione fino a 5.000 abitanti . | 4.500 | Id. | La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi. La controindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (articolo 1 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, numero 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142). Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune |
| | b) nei comuni con popola- zione fino ai 15.000 abitanti | 7.500 | Id. | non importa il rilascio di una nuova licenza. |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|---|
| Segue 129 | o) nei comuni con popola- zione fino a 50.000 abitanti . | 15,000 | Ordinario | La licenza occorre anche per la trasfor- mazione del genere di commercio già |
| | d) nei comuni con popola- zione fino a 100.000 abitanti | 30.000 | Id. | autorizzato. La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agen- |
| | e) nei comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti | 45.000 | Id. | zie, depositi, oppure banchi fissi al- l'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. |
| , | f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti | 75,000 | Id. | Sono esenti dalla licenza e dalla tassa controindicata solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche e superalcooliche, i commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie |
| | | | | e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi; i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico; gli artigiani i quali limitano la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci e dipendenti. |
| 131 | Autorizzazione rilasciata dal Commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione: | | | La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe o le modificazioni di autorizzazioni già ottenute. |
| | per operazioni d'importo fino a lire 100.000 | 500 | Id. | |
| | per operazioni d'importo da lire 100.001 a lire 500.000 . | 2.000 | Id. | |
| | per operazioni d'importo da lire 500.001 a lire 1.000.000 . per operazioni d'importo superiore al milione per ogni milione o frazione di milione in nin sono dovute. | 4.000 | Id. | |
| | di milione in più sono dovute in aggiunta alle lire 4.000 . | 2.000 | Id. | |

| CCXXI | \mathbf{v} | SEDUTA |
|-------|--------------|---------|
| | . v | OLLOUIS |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|--|
| Seque 183 | Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre: a) automobili (patente di 1º grado) | 1,000 | Ordinario Id. | La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima. Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli uffici del Registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club di Italia per le patenti di automobili, motocarrozzette e furgoncini. |
| 190 | sionali marittimi: A) Per i servizi di coperta. 1) Patente di capitano superiore di lungo corso (articolo 249 del Regolamento del Codice della navigazione approvato con decreto presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328). | 5,000 | Id. | deve essere corrisposta la differenza fra le tasse fissate per i due titoli professionali. Per ottenere un duplicato del titolo pro- fessionale è dovuta la tassa di lire 500. |
| | Patente di capitano di lungo corso (articolo 248 del Regolamento citato) | 4,000 | Id. | - |
| | 3) Abilitazione di aspirante capitano di lungo corso (articolo 250 del Regolamento citato) | 3.000 | 1d. | |
| | 251 del Regolamento citato) 5) Abilitazione di padrone marittimo per il traffico (artico- | 2,000 | Id, | |
| | lo 253 del Regolamento citato) | 2.000 | Id. | i i |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|------|
| Seque 186 | 6) Abilitazione di padrone marittimo per la pesca (articolo 254 del Regolamento citato) 7) Abilitazione di marinaio au- | 2,000 | Ordinario | |
| | torizzato al piccolo traffico (articolo 256 del Regolamento citato) | 1,500 | Id. | |
| | 8) Abilitazione di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (articolo 257 del Regolamento citato) | 1,400 | Id. | |
| | 9) Abilitazione di capobarca per il traffico nello Stato (ar- ticolo 259 del Regolamento citato) | 1,000 | Id. | |
| | 10) Abilitazione di capobarca per il traffico locale (articolo 260 del Regolamento citato) | 1.000 | Id. | |
| | 11) Abilitazione di capobarca per la pesca costiera (arti- colo 261 del Regolamento ci- tato) | 1,000 | Id. | |
| | 12) Abilitazione di conduttore per il traffico locale (articolo 263 del Regolamento citato) | 1.000 | Id. | |
| | 13) Abilitazione di conduttore per la pesca costiera (arti- colo 264 del Regolamento ci- tato) | 1,006 | Id. | |
| | 14) Abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non alle venticinque, o abilitazione al comando e condotta del motore di navi da diporto a vela con motore ausiliario aventi la medesima stazza (articolo 402, 403 e 404 del Regolamento succitato) | 20,000 | Id. | |
| | 15) Abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate ma non alle cinquanta, o abilitazione al comando e condotta del motore di navi da diporto a vela con motore ausiliario aventi la medesima stazza (articoli 402, 403 e 404 del Regolamento citato) | 20,000 | Id. | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|------|
| Segue 186 | B) Per i servizi di macchina. | | | |
| | 16) Patente di capitano superiore di macchina (articolo 265 del Regolamento citato) | 5,000 | Ordinario | |
| | 17) Patente di capitano di macchina (articolo 266 del Regolamento citato) | 4.000 | Id. | |
| | 18) Abilitazione di aspirante capitano di macchina (articolo 267 del Regolamento citato) | 3.000 | Id. | |
| | 19) Abilitazione di allievo ca- pitano di macchina (articolo 268 del Regolamento citato) | 2,000 | Id. | , |
| | 20) Abilitazione di meccanico navale di 1ª classe (articolo 270 del Regolamento citato) | 1.500 | Id. | |
| | 21) Abilitazione di meccanico navale di 2ª classe per mo- tonavi (articolo 271 del Re- golamento citato) | 1,500 | Id. | |
| | 22) Abilitazione di fochista au- torizzato (articolo 272 del Regolamento citato) | 1.500 | Id. | |
| | 23) Abilitazione di motorista abilitato (articolo 273 del Regolamento citato) | 1,500 | Id. | |
| | 24) Abilitazione di marinaio mo- torista (articolo 274 del Re- golamento citato) | 1,000 | Id. | |
| | C) Per le costruzioni navali. | | | |
| ţ | 25) Abilitazione di ingegnere navale (articolo 277 del Re- golamento citato) | 5,000 | Id. | |
| | 26) Abilitazione di costruttore navale (articolo 278 del Regolamento citato) | 5,000 | . Id. | |
| | 27) Abilitazione di maestro di ascia (articolo 280 del Regolamento citato) | 2,000 | Id. | |
| | D) Per servizi vari - Titoli ri- lasciati transitoriamente. | | | |
| | 28) Abilitazione di perito stazzatore (articolo 306 del Regolamento citato) | 3,000 | Id. | |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| Segue 186 | 29) Autorizzazione all'imbarco come medico di bordo (arti- colo 433 del Regolamento ci- | 4,000 | المد المال | |
| | tato) | 4.000 | Ordinario | |
| | 30) Autorizzazione all'imbarco come motorista (articolo 433 del Regolamento citato) | 3,000 | Id, | L'autorizzazione controindicata viene ri- lasciata dalla marina mercantile a chi è provvisto del certificato pre- scritto. |
| | come commissario di bordo (articolo 433 del Regolamento citato) | 3.000 | Id. | |
| | 32) Patente di capitano di gran cabotaggio (articolo 531 del Regolamento citato) | 3.000 | Id. | |
| | 33) Patente di macchinista navale in 2 ^a (articolo 531 del Regolamento citato) | 3,000 | Id. | |
| • | 34) Patente di costruttore navale di 2ª classe (articolo 531 del Regolamento citato) | 3,000 | Id. | |
| 196 | Domande di prestiti rivolte alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883, da provincie, comuni e loro con- sorzi e da qualunque altro ente o consorzio: per domande di prestito | | | La tassa controindicata va applicata: 1) alle istanze per concessioni di mutui; 2) alle istanze per inversione di mutui per mutamento di scopo; 3) alle istanze per trasformazione ed unificazione di mutui già contratti. La tassa sulle domande è sempre dovuta anche quando l'ente mutuario |
| | di somme fino a lire 50.000 per domande di prestito di somme superiori a lire 50.000 | 500 | Id. | goda della esenzione da ogni tassa, compresa quella di concessione go- vernativa sul provvedimento di con- cessione del mutuo. |
| | ma non a lire 100.000 per domande di prestito di somme superiori a lire 100.000 | 1.000 | Id. | La tassa non è dovuta sulle istanze per pagamento di rate sui mutui, e sulle istanze di riduzioni o prolunga- |
| | ma non a lire 10.000.000 per domande di prestito | 2,000 | Id. | menti di periodo di ammortamento, oppure di rinunzia. |
| | di somme superiori a lire 10.000.000 ma non a lire 100.000.000 | 4.000 | Id. | |
| | per domande di prestito di somme superiori a lire 100.000,000 | 8.000 | Id. | |

DISCUSSIONI

| ro ne | Tanana | | Modo | ' |
|--------------------|---|---------------|-----------------|---|
| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | Tassa Lire | di pagamento | N O T E |
| IN 200 | Ricevute di titoli di rendita presentati alla Amministrazione del debito pubblico per tramutamenti, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: per ogni titolo di rendita depositato | Lire | | La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti. Trattandosi di depositi di titoli per es sere annotati di vincolo o di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico, sono ri scosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro. Sono soggetti alla contro indicata tassa: 1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa, o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate; 2) le ricevute dei titoli di rendita, costituenti la cauzione degli implegati, presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo; 3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca a garanzia di gestioni esattoriali; 4) la rinnovazione dei titoli resi logori o guasti, anche se si esegua per traslazione (articolo 169 del regolamento sul debito pubblico 19 febbralo 1911, n. 298); 5) le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del debito pubblico, con regio decreto 6 aprile 1924, n. 299, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico cono più di venti. In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente Ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza modello 72-A. |
| | | | | Sono esenti dalla tassa controindicata: a) le ricevute per il deposito dei titoli dei debiti consolidati e redimibili che si presentano all'Amministrazione del debito pubblico per le operazioni |
| | 1 | 1 | | der denito pubblico per le operazioni |

DISCUSSIONI

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------------------|---|--|--|
| Seque 200 | | - | | considerate nell'articolo 67 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con legge 17 luglio 1910, numero 536; b) le ricevute dei titoli di debito pubblico in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi; c) le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, che si presentano all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni sugli stessi quando il loro importo in capitale nominale non superi lire 50.000. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattasi di buoni del tesoro poliennali e qualunque sia l'ammontare di essi (articolo 1 della legge 15 marzo 1950, n. 186). Sono però esenti dalla tassa le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, da riunire in altri di importo superiore (articolo 2 della legge anzicitata); d) le ricevute di deposito dei titoli di rendita presentati in genere per operazioni, che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione. Salvo quanto è previsto dalla lettera o), le suddette esenzioni si estendono anche alle ricevute dei buoni poliennali. | | |
| 217 | Autorizzazione del Ministero delle finanze per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre: a) tassa di rilascio b) tassa annuale | 10.000 6.000 | Ordinario Id. | La tassa di cui alla lettera a) deve essere versata prima del rilascio dell'autorizzazione e la quietanza modello 72-A, rilasciata dall'Ufficio del registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera b) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce, per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima. | | |

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Art. 2.

Alla tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle conces-

sioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono aggiunte le seguenti voci:

| | | 1 | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|---|--|--|
| Numero d'ordine | Indicazione degli atti | Tassa | Modo di | NOTE | | |
| Nun For | SOGGETTI A TASSA | | pagamento | 17 0 1 12 | | |
| | | Lire | F8 | | | |
| | Iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale di giornali o periodici, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47: a) quotidiani | 20,000 10,000 | Ordinario Id. | Sono esenti da tassa i periodici a carattere scientifico e tecnico. | | |
| | c) altri periodici | 1.000 | Id. | | | |
| | Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, giusta l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande: | | | La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. La tassa controindicata è dovuta in aggiunta a quella eventualmente da corrispondersi per altro titolo. | | |
| | tassa di rilascio e tassa annuale di esercizio: | | | | | |
| | a) alberghi di lusso | 20,000 | Ordinario | | | |
| | b) alberghi di prima categoria e pensioni di lusso . | 15,000 | Id. | , | | |
| | c) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria | 10.000 | Iđ. | | | |
| | d) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria | 8,000 | Id. | | | |
| | e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e al- berghi diurni | 5.000 | Id. | | | |
| | Concessione o autorizzazione per l'mpianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1941, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e della legge 23 febbraio 1950, n. 170: | | | La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. | | |
| | tassa di rilascio | 10.000 | Ordinario | | | |
| | tassa annuale di esercizio | 5,000 | Id. | | | |

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | N O T E | | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|--|--|--|
| | Concessione per l'impianto e la gestione di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni: tassa di rilascio | 20.000 | | Sono esenti dall'obbligo della concessione e quindi dal pagamento della controindicata tassa i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a metri cubi 25 (articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741). Parimenti non sono soggetti a concessione e quindi a tassa l'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore a 10 metri cubi (articolo 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018). La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. | | |

(È approvato).

Art. 3.

Le voci di cui ai nn. 19, 20 e 203 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono soppresse.

(È approvato).

Art. 4.

Gli articoli 7, 10 e 13 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli:

Art. 7. — Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle tabelle o da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo.

Così pure le società estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale o una rappresentanza.

Art. 10. — Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione.

È soggetto alla pena pecuniaria da lire 250 a lire 5.000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti od atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'articolo 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto.

Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 137, 138 e 139 della tabella allegato A, nel

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta, purchè la tassa medesima sia corrisposta non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 13. — Sul provento delle pene pecuniarie per infrazione alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze potra essere variato il modo di pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge e dalla tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 849 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 850. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 21 feboraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla

tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

- a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;
- b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3.000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.

Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'articolo 2 della presente legge.

Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5,000 annue.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246. (È approvato).

Art. 2.

Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è sostituito come segue:

« L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:

- a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;
- b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'articolo 3: lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioa dizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa è ridotta a lire 6.000 e a lire 4.000 rispettivamente

(È approvato).

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Art. 3.

Al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, è aggiunta la seguente lettera c):

c) Diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:

| extra e di prima c | at | eg | ori | a: | | |
|----------------------|----|----|-----|----|------------------|---------|
| tassa di apertura . | | | | | $_{\mathrm{L}}.$ | 120.000 |
| vidimazione annuale | | | | | " | 20.000 |
| cambio di titolare . | | | | |)) | 25.000 |
| di 2ª categoria: | | | | | | |
| tassa di apertura . | | | | | » | 75.000 |
| vidimazione annuale | | | | | » | 15.000 |
| cambio di titolare . | | | | | » | 16.000 |
| di 3ª categoria: | | | | | | |
| tassa di apertura . | | | | | » | 50.000 |
| vidimazione annuale | | | | | » | 10.000 |
| cambio di titolare . | | | | | » | 12.000 |
| di 4ª categoria: | | | | | | • |
| tassa di apertura . | | | | | » | 35.000 |
| vidimazione annuale | | | | | » | 6.000 |
| cambio di titolare . | | | | |)) | 8.000 |
| di 5ª categoria: | | | | | | |
| tassa di apertura . | | | | | $\mathbf{L}.$ | 20.000 |
| vidimazione annuale | | | | |)) | 4.000 |
| cambio di titolare . | | | | | » | 5.000 |

Le sopraindicate tasse di apertura sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature ».

La classificazione degli esercizi di cui ai precedenti commi è fatta dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza della provincia in cui è sito l'esercizio.

(È approvato).

Art. 4.

Il pagamento delle tasse di concessione governativa istituite dalla presente legge deve essere effettuato dal contribuente, in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, insieme col canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni o con la prima rata del canone stesso in caso di pagamento rateale, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato:

1º all'ufficio del Registro competente per territorio, per i versamenti relativi al rinnovo di abbonamento ordinari alle radioaudizioni, servendosi dei moduli di versamento contenuti nel libretto di iscrizione;

2º all'ufficio del Registro « Abbonamenti Radio » di Torino, per gli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

Per gli abbonamenti speciali alle radioaudizioni, il pagamento della tassa di concessione governativa, deve essere effettuato presso il competente ufficio del Registro del luogo in cui la convenzione di abbonamento è stata stipulata, in modo ordinario ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 5, il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni deve essere eseguito, in uno col rateo di canone dovuto, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino; nel caso di nuovi abbonamenti alle trasmissioni televisive, il pagamento va effettuato, in uno col rateo del canone dovuto, nei modi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 5.

Non sono soggetti alla tassa di concessione governativa dovuta per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni.

Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare d'iscrizione e per quello immediatamente successivo.

(È approvato).

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 850 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stata rinviata ad altra seduta, in seguito ad accordi con il Governo, la discussione dei disegni di legge n. 584 e n. 585, iscritti ai numeri 9 e 10 del punto primo dell'ordine del giorno, si passerà ora al punto secondo dell'ordine del giorno stesso.

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » (74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOMÈ, relatore. Dopo le dichiarazioni fatte dal Gruppo comunista e dal Gruppo socialista di volersi astenere dalla votazione di questo disegno di legge il compito del relatore a complemento della relazione scritta, si riduce in limiti molto modesti. Sostanzialmente resta la voce dissenziente dell'onorevole Pasquali, voce personale, relativa soprattutto all'articolo 2 del disegno di legge, all'articolo cioè che prevede l'inclusione nel trattamento delle provvidenze

anche dei volontari delle forze armate della repubblica di Salò i quali versino in istato di bisogno economico e appartengano alle prime quattro categorie della tabella annessa alla legge organica sulle pensioni di guerra. Su questo punto soltanto è opportuno che io dica due parole. Il collega Pasquali nel soffermarsi su questo articolo ebbe a dichiarare che dal punto di vista giuridico esso è un'aberrazione. Effettivamente se noi dovessimo esaminare la materia secondo le normali norme giuridiche, (le norme che si applicano in tempi normali) la sua affermazione dovrebbe ritenersi esatta. Senonchè a me sembra che si possa invertire la sua affermazione e cioè dire che se noi volessimo regolare la situazione verificatasi dopo l'8 settembre 1943 col metro delle norme giuridiche normali allora veramente ci troveremmo in una situazione moralmente aberrante. Ognuno di noi infatti sa qual'era la situazione in quell'epoca quando ogni principio giuridico normale, ogni forma tradizionale di diritto era stata sovvertita dalla contesa politica tra le fazioni. C'era la guerra civile. Quando ci facciamo a giudicare la norma dell'articolo 2 dobbiamo richiamarci a quella che era la situazione dei volontari in quell'epoca. Già il collega Zelioli ebbe a mettere in evidenza come gran parte di coloro che apparivano volontari erano in realtà dei coatti, erano giovani costretti, per salvare se stessi o i loro familiari, ad accorrere alla chiamata dei bandi che li convocavano per il servizio di guerra e dovevano, se così richiesti, dichiarare di essere volontari anche se in realtà non lo erano. Questi sono i pseudo volontari. Vi furono, indubbiamente, anche i volontari autentici; ma li dobbiamo giudicare nel momento e nell'ambiente in cui essi manifestarono la loro adesione volontaria alle forze armate della repubblica di Salò. Non possiamo dimenticare che tutte le generazioni giovanili del ventennio fascista erano state educate e preparate a confondere l'idea di regime fascista con l'idea di Patria. Questi giovani erano nati e cresciuti in un ambiente in cui il principio democratico non aveva più manifestazioni apprezzabili e non riuscivano più a distinguere il Governo secondo la tradizione democratica dal Governo autoritario e autocrate. Essi erano abituati sostanzialmente

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

a vedere in Mussolini il capo della Nazione, l'uomo che non sbagliava mai, per cui ci rendiamo conto dello stato d'animo in cui vennero a trovarsi nel momento in cui, sia pure attraverso la decisione del sovrano, si demoliva il mito, si distruggeva la loro credenza, si scardinava la loro formazione mentale. Per ricordare a noi stessi quanto era stata profonda l'opera di formazione e di educazione fascista di questi giovani basta che cerchiamo di ricordare come questi giovani si presentarono nella vita democratica dopo la guerra. Ognuno di noi ha avuto esperienze dirette: questi ragazzi, quando si trovarono a constatare che, da parte dei Partiti e della stampa, si attaccava il Governo, si criticava, sembrò loro di trovarsi in un mondo nuovo, sembrò loro che fossero crollati i pilastri dell'organizzazione pubblica dello Stato, poichè per loro era inconcepibile questo fatto, e ci vollero degli anni perchè queste giovani generazioni si avviassero, si adeguassero verso la concezione democratica.

Ripeto, io mi richiamo all'esperienza di ognuno di noi; ed allora voi sarete concordi con me nel ritenere come possa essere, se non giustificabile, per lo meno spiegabile, l'atteggiamento di questi giovani, nel giorno in cui sentirono da una parte la voce del Governo legittimo, del Governo Badoglio che li invitava a resistere all'invasore nazista, a resistere alla azione del fascismo, e dall'altra parte la voce di Mussolini il quale li invitava a difendere — diceva lui — la Patria contro il Governo del sud e contro gli alleati. Noi che ormai siamo edotti dall'esperienza della nostra età, dobbiamo dare credito agli impulsi ideali che animano i giovani, dobbiamo riconoscere nei loro gesti oltre che generosità anche buona fede, e laddove vi è la buona fede di servire una idea in purezza di intendimenti, là noi dobbiamo giudicare con molto senso di umanità, con molta equità. Questi giovani, del resto, non erano sostanzialmente responsabili. I responsabili eravamo noi, colleghi, noi uomini anziani che avevamo permesso il sorgere del fascismo; eravamo noi i responsabili di quella educazione errata, di quella loro falsa ideologia. Abbiamo il dovere morale di saperci spiegare come questi ragazzi ritenessero di essere al servizio della Patria quando invece si misero al servizio della fazione armata, generando in Italia la guerra civile.

Ecco perchè l'articolo 2 trova una sua giustificazione non soltanto sul piano del volontariato coatto, ma anche sul piano morale, poichè quei volontari furono tali soltanto in quanto sospinti da una errata concezione politica. Ve ne furono indubbiamente anche non in buona fede; ma come distinguere?

Detto questo c'è poco da aggiungere. Si è fatto presente da qualcuno il pericolo che, attraverso le maglie di questa legge, possano essere portati a beneficiare delle provvidenze anche coloro che si macchiarono di crimini, che furono seviziatori, terroristi, che costituirono delle bande armate, che perseguitarono i patrioti, i partigiani. A me pare, che, attraverso il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 1 e dell'ultimo comma dell'articolo 2, questo pericolo si possa ritenere evitato. È detto chiaramente che « coloro che abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie non possono beneficiare delle provvidenze di questa legge ».

La questione dell'individuazione degli esclusi non è, secondo il relatore, una questione strettamente ed esclusivamente connessa con le sentenze già pronunciate nei confronti di imputati di questi reati. Nell'articolo si lascia alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione la determinazione di queste categorie; potrà avvenire per gradi, attraverso quel Comitato di liquidazione che è chiamato dalla legge organica sulle pensioni di guerra a dare il proprio parere intorno alle singole pratiche.

Non sarà difficile, attraverso l'esame dei casi concreti, stabilire delle regole di carattere generale che potranno guidare l'Amministrazione nel consentire o nel negare la richiesta di assegni.

A questo punto non mi resta che intrattenermi, in maniera molto sintetica, su quella che è la struttura della legge. Infatti sul tema delle finalità ci siamo già intrattenuti ieri, in occasione della discussione preliminare e pregiudiziale. Anche la cronistoria del disegno di legge relativa al curriculum parlamentare l'abbiamo già vista; ed allora esaminiamo, ripeto, la struttura della legge.

Si è voluto innanzitutto dettare e sottolineare una differenza concettuale fra questo

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

trattamento e quello riservato ai pensionati di guerra normali. Mentre la legge sulle pensioni di guerra si intitola chiaramente « legge sulle pensioni di guerra » e prevede in maniera specifica il trattamento di pensione, e così lo denomina, qui invece già nel titolo si parla di « provvidenze », facendosi con ciò chiaro riferimento ad una situazione di carattere assistenziale. Si parla semplicemente di assegni, e specificamente, nell'articolo 2, di « assegni alimentari », sottolineando ulteriormente la caratteristica assistenziale.

La misura del trattamento economico è prevista col riferimento non alla tabella C della legge organica, ma alla tabella D; cioè non alla tabella per « combattenti » ma per « diversi ».

La differenza di entità economica è trascurabile; resta il suo valore concettuale.

Altra differenziazione di fondo è posta tra il trattamento ai beneficiari indiretti e quelli diretti. Per i beneficiari indiretti (vedove, orfani, congiunti) il trattamento è uguale a quello dei congiunti dei caduti normali. Tutti i settori del Senato hanno consentito sulla opportunità di questa impostazione. Le vedove, gli orfani, i genitori, come scrissi nella mia relazione, possono assimilarsi agli infortunati civili di guerra. Non ricorre per loro una responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, poichè l'Assemblea desidera esaurire questa mattina la discussione del disegno di legge in esame, la prego di tener conto dell'ora trattando soltanto i punti più salienti della discussione e avviandosi alla conclusione.

TOMÈ, relatore. Per quanto riguarda il trattamento riservato ai beneficiari diretti vi è la distinzione già precedentemente accenanta fra coatti e volontari: per i coatti si mantiene il trattamento che è fatto ai pensionati di guerra normali con l'eccezione però che non si estende ad essi il beneficio previsto dalla legge per il collocamento al lavoro. Per i volontari è ammesso il riconoscimento di un assegno strettamente alimentare soltanto per le prime quattro categorie di mutilati e di invalidi.

Questi sono i lineamenti che caratterizzano questo disegno di legge; lineamenti che sostanzialmente sottolineano sul piano etico e su quello giuridico la differenza che noi intendiamo attribuire al trattamento riservato a coloro che furono al servizio della fazione in confronto di coloro invece che furono al servizio del Governo legittimo. E poichè queste esigenze di carattere morale sono state rispettate, io penso di poter con tranquilla coscienza invitare il Senato a dare la sua approvazione al disegno di legge.

Per quanto attiene alla copertura, va precisato che gli stanziamenti in precedenza riservati per il servizio di questo disegno di legge sono stati altrimenti utilizzati dallo Stato, per cui oggi ci troveremo nella necessità di introdurre una variante in materia di copertura. La copertura potremmo ora trovarla nel maggior gettito, rispetto alle previsioni, che l'Amministrazione finanziaria sta realizzando in base alla legge, recentemente approvata, recante provvedimenti di imposta sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, legge che votammo per finanziare le provvidenze a favore dei ciechi civili. Questa legge darà una entrata superiore a quanto occorre per il servizio a favore dei ciechi civili per cui la maggiore disponibilità potrà essere devoluta per la copertura del disegno di legge in esame.

Il numero delle domande che saranno presentate in base a questo disegno di legge è previsto aggirarsi sulle 50.000. Come già dissi ieri si tratterà, per due terzi, di domande a favore di congiunti di militari deceduti, per un terzo di pensioni dirette. La spesa globale si aggirerà sui tre miliardi, tre miliardi e mezzo.

Concludendo, non mi resta che rinnovare l'invito al Senato di votare il disegno di legge. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli senatori, in assenza del Ministro, impedito ad intervenire, visto l'andamento della discussione, e udita la raccomandazione del signor Presidente, mi limiterò a pochissime parole.

Il progetto di legge in esame ebbe già nella passata legislatura un *iter* laborioso. Ieri però l'intervento pacato e centrato del senatore Cadorna, quello caldo, sincero dell'amico Zelioli,

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

oggi infine il discorso riassuntivo e completo dell'onorevole relatore, ma specialmente l'accenno fatto ieri dal nostro Presidente sull'« impostazione umana » della questione, hanno ricreato quell'ambiente di distensione e di pacificazione interna, che fu la premessa per la formulazione e la presentazione del progetto di legge in esame, che il Governo vi invita ad approvare. Nel fare questo il Governo pensa di avere bene agito per concorrere a cancellare il ricordo delle più gravi conseguenze di un periodo tristissimo della nostra storia, che tutti, unanimemente, qui e fuori vogliamo non possa più ripresentarsi.

Pertanto a nome del Governo prego il Senato di approvare il disegno di legge così come è stato formulato dalla Commissione, senza accettare emendamenti, a parte quello della Commissione. Questi emendamenti, anche se sotto qualche aspetto rispondenti a circostanze specialissime, disturberebbero l'impostazione generale data ai provvedimenti, impostazione umana, ma su basi razionali e solleverebbero questioni di copertura. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Ferretti, Barbaro, Crollalanza, Franza, Marina, Prestisimone, Ragno, Trigona della Floresta e Turchi, Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI. Segretario:

- « Aggiungere in fine il comma seguente:
- "Agli effetti della presente legge si considerano come militari anche gli appartenenti a corpi o servizi ausiliari della repubblica sociale italiana, nonchè i lavoratori militarizzati che prestarono servizio in zona di operazioni"».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sui due commi di cui consta l'articolo 1, metto intanto ai voti i commi stessi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore Ferretti ha ora facoltà di illustrare il comma aggiuntivo da lui proposto.

FERRETTI. Questo è un emendamento sul quale io spero di trovare anche la solidarietà dei colleghi socialisti e comunisti - oltrechè quella dei democristiani — perchè penso che chi ha vissuto le annate tragiche del 1943-45, ricorderà come, costretti dalle Forze armate germaniche, molti cittadini italiani fossero inquadrati nei battaglioni di lavoratori. Questi uomini non impugnarono le armi ma soltanto la vanga e il badile. Essi ricostruirono ponti e strade, permisero che si svolgesse una vita ordinata in ogni contrada e, dopo i bombardamenti, o mentre questi ancora continuavano, estrassero dalle rovine delle persone che poterono così sopravvivere. Ritengo sia dovere di tutti i Partiti di venire incontro alle famiglie di coloro che caddero in adempimento di un dovere sociale compiuto sia coattivamente che volontariamente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, nelatore. Io sarei favorevole per la considerazione che praticamente l'emendamen-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

to non fa che riportare categorie di persone che sono già previste negli articoli 1 e 8 della legge organica sulle pensioni di guerra. Se noi diamo l'assegno a coloro che hanno impugnato le armi, a fortiori lo dobbiamo concedere a coloro che hanno impugnato la vanga. È questione di logica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo prega il Senato di accettare il disegno di legge così come è. Vorrei pregare di considerare che la formulazione del disegno di legge è stata laboriosa. Ogni parola è stata vagliata.

Ho già detto che vi sono dei casi speciali che forse meriterebbero di essere presi in considerazione; però, data la fatica per raggiungere l'accordo sul testo e l'armonia del disegno di legge, pregherei il Senato di accettarlo così come è. Devo, malgrado tutto, insistere su questo principio.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, mantiene l'emendamento?

FERRETTI. Lo mantengo.

MINIO. Domando di parlare per dichiarazioni di voto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Il Gruppo comunista si asterrà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dai senatori Ferretti ed altri, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 1 resta allora formulato nel testo originario, che è già stato approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 2.

Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto un comma aggiungtivo dai senatori Ferretti, Barbaro, Crollalanza, Franza, Marina, Prestisimone, Ragno, Trigona della Floresta e Turchi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Aggiungere in fine il comma seguente:

"Agli effetti della presente legge non sono considerati volontari coloro che al momento dell'arruolamento non avevano compiuto il diciottesimo anno di età"».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sui tre commi di cui consta l'articolo 2, metto pertanto ai voti i commi stessi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore Ferretti ha ora facoltà di illustrare il comma aggiuntivo.

FERRETTI. Già il relatore Tomè ha spiegato in quale clima vivessero i giovani in quel periodo e quali suggestioni avessero da parte della famiglia, della scuola, della società. Del resto il nostro Codice già stabilisce per i minori di 18 anni una condizione giuridica diversa da quella degli altri cittadini. Penso che giovani di 16-17 anni, che agirono in quel mo-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

mento come agirono, dovrebbero essere discriminati in confronto a coloro che avevano piena capacità di intendere e di giudicare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore. Benchè personalmente di parere diverso, quale relatore, e quindi dovendo esprimere il pensiero della Commissione, dichiaro che la Commissione è contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. In ordine a questo emendamento il Governo ha già dichiarato il suo avviso contrario ed il senatore Minio l'astensione dal voto a nome del suo Gruppo.

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Ferretti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 2 resta allora formulato nel testo originario, che è già stato approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 3.

Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, anesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

(È approvato).

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento.

(È approvato).

Art. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'articolo 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto un comma aggiuntivo da parte dei senatori Pastore Ottavio, Marzola, Negri ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Aggiungere il seguente comma:

"Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra. I loro titolari non hanno diritto ad iscrizione nei sodalizi combattentistici riconosciuti come enti morali".

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sui due commi di cui consta l'articolo 5, metto intanto ai voti i commi stessi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il senatore Pastore Ottavio ha ora facoltà di illustrare il comma aggiuntivo da lui proposto.

PASTORE OTTAVIO. L'emendamento che abbiamo presentato mira a chiarire alquanto l'ambiguità della presente legge, la quale all'articolo 1, già approvato, parla di « assegni », e all'articolo 2 parla di « assegni alimentari ». D'altra parte la relazione parla di pensioni.

Noi riteniamo che si possa accedere alla concessione di assegni assistenziali o alimentari di soccorso, ma non alla concessione di pensioni di guerra, con tutte le loro conseguenze. Mi permetto di ricordare che qui in Senato, il 5 gennaio 1952, è stato presentato un ordine del giorno firmato dai senatori Cadorna, D'Incà, Cerica, Tosatti, Parri e Luci-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

fero; il quale diceva: « Invita il Governo a predisporre, dopo che saranno state rivalutate le pensioni di guerra delle vedove, degli orfani e dei genitori dei Caduti per il Governo legittimo, un provvedimento legislativo che, a titolo di soccorso, estenda ai mutilati, alle famiglie, agli orfani, ecc., il trattamento determinato dalle leggi sulle pensioni di guerra ». L'ordine del giorno era quindi esplicito, ed era firmato ripeto, da senatori di tutte le parti; si trattava di accordare un soccorso, non una pensione di guerra.

Invece, nella legge che stiamo approvando la questione rimane ambigua ed incerta: mi sembra necessario chiarire l'equivoco.

Occorre tener conto anche che il riconoscimento alla pensione di guerra accorda — salvo errore — ipso jure il diritto all'entrata nelle organizzazioni combattentistiche. Questo diritto non può essere accordato a cittadini italiani, i quali hanno combattuto contro il Governo legittimo. Non è possibile accordare l'entrata nelle Associazioni combattentistiche a degli uomini i quali, sia pure per circostanze disgraziate, hanno combattuto contro l'Esercito italiano. Non è possibile che, in quelle Associazioni combattentistiche che hanno lo scopo essenziale di mantener vivi i ricordi della guerra, le glorie della guerra, il sentimento patrio, si trovino accomunati i soldati che hanno combattuto per il Governo legittimo, per l'Italia, per quella che tutti noi riteniamo essere stata l'idealità della Patria, con quelli che hanno combattuto contro questa idealità, ed ancora di più con i cittadini ex italiani che hanno optato per una Nazione straniera e che poi hanno preso le armi contro l'Italia.

Accordiamo a costoro tutti i soccorsi alimentari necessari; riconosciamo che non possiamo lasciar morire di fame degli orfani e delle vedove e sta bene; ma mettere sullo stesso piano, accordare i medesimi diritti nelle Associazioni combattentistiche, perfino ai soldati della Wehrmacht, ci sembra impossibile ed eccessivo.

Il nostro emendamento mira quindi a questo scopo: a chiarire che non si tratta di pensioni di guerra, ma si tratta di assegni, i quali quindi non dànno tutti i diritti che sono riconosciuti agli ex combattenti, ed in particolare non dànno il diritto di entrare nelle Associazioni combattentistiche. (Applausi dalla sinistra).

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. A me pare che il significato che la maggioranza, ed anche il Governo, ha dato a questo disegno di legge, significato assistenziale ed alimentare, principalmente, dispenserebbe forse dall'aggiungere questo emendamento. Comunque, una volta posta la questione, a nome del mio Gruppo io dichiaro di accettare l'emendamento Pastore per la prima parte; dico per la prima parte, perchè a me sembra che la seconda andrebbe ad interferire in un campo nel quale il Parlamento non può legiferare. Si tratta di libere Associazioni le quali, anche se, per una legge che non dovrebbe più esistere, hanno l'esclusiva di rappresentanza, a norma della Costituzione non potrebbero più averla, in quanto, in base alla Costituzione, vi è la libertà di potersi associare per gli scopi consentiti e nella maniera in cui si crede.

Quindi, per ciò che riguarda la parte associativa, di ammettere o di non ammettere, di escludere o non escludere costoro dalle Associazioni combattentistiche, sono cose che dovranno vedere le Associazioni stesse, nella loro sensibilità morale e in base alle loro disposizioni sia di statuto, sia di legge, sia, aggiungo, di Costituzione.

Per ciò che invece riguarda l'affermazione di principio che la legge ha un significato principalmente, ripeto, assistenziale, alimentare, e aggiungo anche, umana, come ben disse ieri il nostro Presidente, noi non abbiamo nessuna difficoltà, anzi accettiamo volentieri questa presa di posizione: che non possano equipararsi i pensionati con questi assegni ai pensionati di guerra, che hanno un valore morale ben diverso da quello che noi abbiamo creduto di poter dare approvando questa legge.

Pregherei quindi il senatore Pastore di stralciare la seconda parte dell'emendamento; altrimenti dovrei chiedere al Presidente di votarlo per divisione.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Onorevoli colleghi, non credo che sia completamente esatta la osservazione fatta dal senatore Riccio poichè le Associazioni combattentistiche sono enti morali e non libere Associazioni e gli ex combattenti i quali hanno il libretto della pensione, hanno il diritto di essere ammessi come soci a dette Associazioni. Credo che le Associazioni combattentistiche non possano respingere alcun pensionato di guerra. Però se noi affermiamo unanimi o per lo meno a grande maggioranza che gli assegni stabiliti da questa legge non sono pensioni di guerra, è evidente che ai loro beneficiari non spetterà il libretto come pensionati di guerra e non spetteranno quindi i diritti conseguenti. Perciò accedo all'invito del senatore Riccio; ritiro la seconda parte dell'emendamento chiedendo che sia posta in votazione la prima parte.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dei senatori Pastore Ottavio ed altri si intende quindi ristretto a questa proposizione:

« Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore. La Commissione è favorevole

PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Pastore Ottavio, Marzola ed altri nel testo modificato di cui ho dato lettura, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

L'articolo 5 risulta allora così modificato:

Art. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui

all'articolo 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'articolo 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti.

Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.

Lo metto ai voti nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 6.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'articolo 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 7.

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Dai senatori Ferretti, Barbaro, Crollalanza, Franza, Marina, Prestisi-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

mone, Ragno, Trigona della Floresta e Turchi è stato proposto di sostituire, sul primo comma, alle parole: « dalla data dell'entrata in vigore della presente legge » le altre: « dal 1º luglio 1953 ».

Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Poichè il disegno di legge sottoposto ai nostri suffragi parla di una copertura già assicurata per l'esercizio finanziario 1953-54, non vedo che difficoltà ci possano essere perchè la data dell'entrata in vigore della legge decorra dall'inizio di questo esercizio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore. Il senatore Ferretti ha interpretato in maniera errata la situazione di copertura poichè dopo che ho scritto la relazione sono intervenuti fatti nuovi a cui ho accenato poco fa per cui gli stanziamenti deliberati per questa legge sono stati giù utilizzati ed ora occorre un riferimento nuovo per trovare la copertura. La possibilità di copertura attualmente reperibile si riduce a 2 miliardi i quali possono essere utilizzati soltanto nell'esercizio 1954-55 e non possono essere adeguati per coprire decorrenze retroattive. Io perciò debbo essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Ferretti.

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Onorevole Presidente, poichè si parla dell'esercizio finanziario 1954-55 desidererei che si fissasse una data compresa in questo esercizio, per esempio, il 1º luglio 1954 o il 1º gennaio 1955. E ciò perchè noi temiamo che tra le more parlamentari e quelle della pubblicazione non si vada a data troppo lontana. Giacchè si sono reperiti i mezzi per questo esercizio, modifico il mio emendamento, nel senso che, in luogo delle parole: « dal 1º luglio 1953 », propongo le altre: « dal 1º luglio 1954 ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento Ferretti così modificato?

TOMÈ, relatore. Non può accettarlo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegreatrio di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, nel testo modificato, l'emendamento sostitutivo dei senatori Ferretti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 8.

Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'articolo 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

PRESIDENTE. I senatori Ferretti, Barbaro, Crollalanza, Franza, Marina, Prestisimone, Ragno, Trigona della Floresta e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro ».

Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgerlo,

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE **1954**

FERRETTI. Poichè il disegno di legge ha un valore specialmente di carattere sociale, tende, cioè, alla pacificazione degli animi e, soprattutto, vuole ristabilire una possibilità di vita per alcuni cittadini che da troppo tempo sono fuori del circolo della vita nazionale, desidererei che i colleghi si portassero col pensiero, non troppo lontano, anche solo alla periferia di Ròma e sostassero un momento nelle baracche, nei tuguri, nelle caverne. Vedrebbero allora che una gran parce di quegli infelici abitanti sono cittadini cne attendono un pane da questa legge, perchè furono abbattuti dalla tempesta che sconvolse il cielo della Patria e non hanno ancora trovato un posto dove potersi fermare, l'ubi consistam per una loro nuova vita. Abbiano colpe o meriti è una questione che qui non vogilo affrontare, certo essi, i « repubblichini », sono oggi i veri paria, più che i diseredati della società. Vivono miseramente perchè non hanno potuto — per ragioni politiche — ricostruire la loro esistenza. Diamo loro almeno la possibilità di tentare questa ricostruzione; se sono ciechi, invalidi, diamo loro la stessa possibilità che hanno gli altri colpiti da armi impugnate sotto bandiere diverse; non si neghi questa richiesta dettata non da considerazioni politiche ma solo umane. Sì, parliamo di umanità, e riconosciamo che essi sono dei « sottoproletari» che vogliono lavorare e che non hanno potuto lavorare, vivere, perchè almeno fino a poco tempo addietro esisteva contro di loro un'atmosfera, giustificata o no, che li escludeva da ogni assunzione. Anche voi dell'altra parte (rivolto alla sinistra) siete o no amici dei lavoratori, di tutti i lavoratori? Perchè vogliamo distinguere anche nel diritto al lavoro? Votate questo emendamento: sarà un'azione veramente umana e sociale; ed è questo che io vi chiedo.

. PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore. La Commissione deve dichiararsi contraria all'emendamento proposto perchè praticamente si finirebbe col consentire un privilegio ad una categoria che viceversa, secondo l'interpretazione della legittimità della loro azione, deve considerarsi una categoria carente nei confronti dei suoi doveri verso lo Stato.

Cosa dovrebbero dire i combattenti, i reduci, pure disoccupati, che hanno servito la Patria nella forma legittima, qualora si vedessero posposti a questi che hanno operato in una fazione?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, insiste nel suo emendamento?

FERRETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Ferretti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili agli alto-atesini, i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche durante la guerra 1939-1945, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, od alle loro famiglie in caso di morte, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Braitenberg e Raffeiner. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sostituire al testo dell'articolo il seguente:

"Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle D. H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori sono concessi anche agli Alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, 1 quali, facendo parte delle Forze armaté tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

"Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 5 e negli articoli 6 e 7 della presente legge.

"Ai mutilati ed invalidi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, colla limitazione, per quanto si riferisce alla assunzione obbligatoria al lavoro, alle aziende ed agli enti locali o statali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

"Per coloro che hanno sempre conservato la cittadinanza italiana gli assegni decorrono dalla data fissata dalle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648, e per gli altri dalla data del riacquisto della cittadinanza italiana.

"Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora riacquistato la cittadinanza italiana, il termine per la presentazione della domanda, prevista dall'articolo 7 della presente legge, decorre dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana"».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Il testo governativo dell'articolo 9 contiene secondo me alcuni errori dovuti forse alla mancata conoscenza della vera situazione che si era creata in Alto Adige

ın seguito agli accordi Mussolini-Hitler circa le opzioni. Infatti l'articolo 9 del testo governativo vuole limitare il riconoscimento dei benefici della legge solo agli optanti che hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislacivo 2 febbraio 1948. In verità hanno fatto parte delle Forze armate germaniche tre gruppi di persone. Il primo gruppo è costituito da coloro che, in seguito alla convenzionet tra Hitler e Mussolini, avevano optato per la cittadinanza germanica e che, in virtù di disposizioni speciali di quella Convenzione, dovevano obbligatoriamente prestare servizio nell'Esercito tedesco, tanto che anche quelli che facevano allora parte delle Forze armate italiane, furono di ufficio licenziati e trasferiti alla Wehrmacht.

Il secondo gruppo comprendeva persone di lingua tedesca ed anche mistilingue residenti in alcune zone di Cortina d'Ampezzo, di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che a sua tempo optarono per la Germania. Queste opzioni però furono in seguito contestate, ma nel frattempo i giovani di questo gruppo erano già arruolati nelle Forze armate germaniche e sarebbe ingiusto escluderli solo per la ragione che hanno riacquistato la cittadinanza italiana in base ad una legge speciale e non in base al decreto legislativo del 2 febbraio 1948.

Il terzo gruppo infine è costituito da coloro che nel 1939 optarono per l'Italia, ma che dopo l'8 settembre 1943 furono arruolati con la forza nell'Esercito tedesco malgrado protestassero di essere cittadini italiani. Sarebbe ingiustizia somma escluderli dalle provvidenze volute dalla presente legge.

Il nostro emendamento prevede moltre la estensione ai mutilati ed invalidi delle disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro. Vorrei fare osservare in proposito che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, Sezione provinciale di Bolzano, in uno spirito encomiabile di umana fratellanza ha già provveduto al collocamento al lavoro di circa 300 invalidi Alto-atesini privi di lavoro negli uffici e negli enti della provincia di Bolzano. Se noi volessimo escludere con una disposizione generale la possibilità delle assunzioni al lavoro non faremmo che peggiorare la situazio-

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

ne oggi praticamente esistente e per questo motivo vorrei pregare il Senato di approvare anche questa parte del nostro emendamento. Per quanto riguarda la decorrenza ho deciso di ritirare il quarto comma dell'emendamento benchè, secondo me, fosse giusta la decorrenza degli assegni dalla data della presentazione delle domande. La legge è stata presentata nel 1951 e non è certo colpa degli invalidi e dei mutilati che essa sia rimasta all'esame del Parlamento per intieri tre anni. Siccome però il relatore ha dichiarato che mancano i relativi stanziamenti ritiro il penultimo comma dell'emendamento mentre mantengo l'ultimo che prevede la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore. La Commissione accetta lo emendamento Braitenberg e Raffeiner con la soppressione del penultimo comma come ha detto lo stesso proponente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo può accettare questo emendamento, una volta che sia stato soppresso il penultimo comma, tenendo conto che vi sono categorie di optanti che hanno diritto di riacquistare la cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Si dia lettura del nuovo testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dai senatori Braitenberg e Raffeiner e accettato dalla Commissione e dal Governo.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 9.

Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle D, H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi

assegni accessori sono concessi anche agli Alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 5 e negli articoli 6 e 7 della presente legge.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, colla limitazione, per quanto si riferisce alla assunzione obbligatoria al lavoro, alle aziende ed agli enti locali o statali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora riacquistato la cittadinanza italiana, il termine per la presentazione della domanda, prevista dall'articolo 7 della presente legge, decorre dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1953-54, con i fondi stanziati sul capitolo 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha proposto, d'accordo col Governo, il seguente nuovo testo:

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 2 miliardi, si farà fronte utilizzando una corrispondente somma delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente nuove aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nasi. Ne ha facoltà.

NASI. Onorevoli colleghi, è inutile che io osservi che parlo solo per ragioni personali e di coerenza. Non per conto del Gruppo al quale appartengo. La conclusione di questa legge, che sta finendo miseramente tra la disattenzione e la riprovazione, mi persuade della bontà della linea di condotta che io ho tenuto. Ricordo che quando qui fu presentato il disegno di legge per la quiescenza agli appartenenti alla disciolta milizia, votai contro in dissenso anche con i colleghi di questa parte della Camera. Altrettanto farò questa volta, osservando che mi unisco alla tesi propugnata ieri con molta sincerità e vivacità dall'onorevole Lussu, cioè che questi atti di umanità non servono a niente. Si può arrivare a delle forme di assitenza, ma non si deve dare ad esse un crisma politico come stiamo facendo nè ci deve essere un relatore della legge come l'onorevole Tomè, il quale, in contrasto con i suoi precedenti politici anti-fascisti che ha qui tenuto a proclamare, viene a fare il difensore di una legge fascista. Perchè questa è una legge fascista che, come disse la onorevole Merlin, non pacifica anzi probabilmente aggraverà il dissenso tra gli italiani. Infatti, quando noi diciamo che 250 mila vedove ed orfani attendono da anni ancora la pensione per i loro congiunti caduti in guerra e che all'inverso si stanziano subito 3 miliardi per i

reduci di Salò che ieri l'onorevole Caldera, salvo alcune riserve, s'intende, ha definito giustamente un branco di farabutti, quando rileviamo che ai perseguitati dal fascismo non è stato ancora dato nulla e che il misero controprogetto del Governo a quello Terracini rappresenta una vera beffa, è evidente che non si fa opera di unione, ma di disunione e di odio. Il risultato di tale criterio non sarà a beneficio di nessuno, neanche della Democrazia cristiana che, per mezzo dell'onorevole Gonella, in pubbliche manifestazioni, barattò a scopo elettorale con queste leggi i voti dei fascisti. Giurerei che neanche uno dei beneficiati ha votato per la Democrazia cristiana e questo a onore loro.

In conclusione, se lo svolgimento di questa legge fosse stato normale, e come dice il relatore per scopo assistenziale, io sarei stato dell'opinione dell'onorevole Pasquali di provvedere con i mezzi normali assistenziali. Ma non si doveva dare un significato politico come quello che questa legge indubbiamente ha, la quale, per giunta, viene a costare come abbiamo detto già, 3 miliardi per quest'anno, copertura che il Governo ha già con abbondanza e soll'ecitamente data, rifiutandosi invece come sempre finora ha fatto di trovare i fondi adeguati a favore delle provvidenze per i perseguitati politici antifascisti. Contro una tale situazione, contro una tale politica io ho votato, voto e voterò sempre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Grava. Ne ha facoltà.

GRAVA. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge per uno spirito superiore in conformità ai principi da me professati, reprimendo e soffocando qualsiasi altro sentimento contrastante che potesse sorgere e affiorare nell'animo mio al ricordo di tempi tristi e dolorosi: sunt lacrymae rerum, onorevoli colleghi.

Voterò a favore del disegno di legge: primo, perchè esso mantiene netta la distinzione tra coloro che dovettero servire sotto la sedicente repubblica di Salò perchè forzati, costretti, rastrellati e coloro che volontariamente si arruolarono per far su di noi le loro vendette

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

personali o politiche: secondo, perchè, come era doveroso e giusto esso pone un netto e preciso confine tra i combattenti e i caduti per la causa della libertà e coloro che servirono, sia pure forzati, la repubblica di Salò. Ai primi viene concessa la pensione privilegiata di guerra; ai secondi un assegno alimentare di assistenza. Non si potevano infatti considerare sullo stesso piede di parità coloro che combatterono in opposte trincee e per fini opposti. D'altra parte non era nè giusto, nè umano, nè cristiano, che le vedove e gli orfani dei caduti dell'altra parte della trincea dovessero soffrire la fame per colpe da loro non commesse. Debbo tuttavia richiamare l'attenzione del Senato sull'ordine del giorno votato fin dal 1950 e presentato dagli onorevoli Parri, Cadorna ed altri col quale si ricordavano le misere pensioni di cui ancora oggi godono alcune categorie dei nostri mutilati e si invocavano provvedimenti a loro favore.

Voterò infine questo disegno di legge con l'augurio e con la speranza — permettete, onorevoli colleghi della sinistra, che io speri ancora — che esso contribuisca a pacificare gli animi, a bandire l'odio ed il rancore tra i figli di una stessa madre: l'Italia. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Ho chiesto di parlare specialmente perchè io ho sottoscritto insieme all'onorevole Terracini e ad altri il progetto di legge diretto a favorire i perseguitati politici durante il ventennio. In detto periodo di tempo io non ebbi mai alcuna tessera; non fui un antifascista sfegatato nè fui un ammiratore di tutto ciò che faceva il fascismo: lodai le cose fatte bene, biasimai quelle fatte male. E proprio in virtù di questo mio carattere equilibrato ritengo di poter dare il mio voto favorevole al progetto di legge che è in discussione, così come coscienziosamente ho sottoscritto il progetto di legge a favore dei perseguitati politici. Questa la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zane. Ne ha facoltà.

ZANE. Non ho mai fatto dichiarazioni di voto perchè mi sono sempre affidato alla dichiarazione ufficiale espressa dai rappresentanti del mio Gruppo, ma questa volta, trattandosi di una legge che accorda benefici ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, quella che è ordinariamente chiamata la repubblica di Salò, consentitemi che, come senatore che ha l'onore di rappresentare il Collegio senatoriale di Salò, io faccia una dichiarazione di voto. Vedo che tale mia particolare qualifica provoca un sorriso da parte dei colleghi, indubbiamente perchè si è soliti accompagnare questo richiamo alla repubblica di Salò (ilarità) con un sorrisetto non certo di compiacenza, ma piuttosto di commiserazione o di compatimento. Io sono il senatore di Salò, il rappresentante del Collegio senatoriale di Salò e oltre a tale mia qualifica ho la qualifica di « partigiano » e ho avuto anche l'onore, su otto dei miei figliuoli, di vederne quattro arruolati fra i partigiani.

La mia particolare situazione di rappresentante del collegio di Salò non voglio che abbia a suscitare delle confusioni. La mia dichiarazione di voto vuole esprimere la mia adesione a questo disegno di legge, ma la mia adesione ha dei limiti che, anche se sono stati definiti dagli amici che mi hanno preceduto nella discussione, devono pur essere da me precisati.

PRESIDENTE. Senatore Zane, voglia limitarsi ad enunciare le ragioni del suo voto favorevole.

ZANE. Dichiaro che il mio voto è favorevole, ma è circoscritto a una vera e propria attestazione di umana solidarietà verso coloro che hanno patito in « quelle condizioni » e in « quell'ambiente ». Io ho vissuto il dramma clandestino proprio a Salò e posso essere nelle condizioni di stabilire come certe adesioni alla repubblica sociale italiana siano state carpite. L'elemento fondamentale che ha indotto certi poveri giovani, dopo essersi dati alla macchia, dopo aver raggiunto la montagna dove avevano condotto una vita di stenti e di fatiche dal 1943 in avanti, l'elemento decisivo che ha portato certi giovani a cedere era questo:

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

era parso loro — per la martellante propaganda repubblichina — che ormai l'unico governo ufficiale legittimo fosse quello della repubblica sociale italiana. Essi hanno ceduto perchè hanno fatto balenare loro questa idea, specie dopo i rastrellamenti. Ormai non c'era tempo da perdere, si dovevano presentare.

La mia dichiarazione di voto in questo momento vuole essere così espressa; accordiamo i benefici che questa legge concede ai mutilati già appartenenti alla repubblica sociale italiana, ma accordiamoli anche con la precisa dichiarazione che non intendiamo nel modo più assoluto che tale provvidenza possa essere confusa con qualche cosa che possa rappresentare un che di legittimo della repubblica sociale italiana. Sia quel governo — ancora una volta — dichiarato illegittimo in modo solenne in quest'Aula, poichè il Governo legittimo era quello dell'onorevole Bonomi che noi servivamo anche al di là dell'Appennino, in quelle tragiche condizioni nelle quali ci siamo trovati.

Questa vuole essere un'occasione « anche » per attestare la nostra riconoscenza ai partigiani che si sono battuti per l'Italia nuova, per una Italia rinnovata; vuole essere una attestazione per quello che è stato fatto anche e soprattutto nel periodo clandestino. Perciò il nostro voto non deve essere confuso. Non c'è nessuna esitazione, non ci sono debolezze: è il voto consapevole di parlamentari che vogliono andare incontro a dei giovani che hanno patito per avere mal servito un governo che non aveva neanche la possibilità di qualificarsi tale.

Accompagno questa mia dichiarazione con un senso di grande comprensione e di umanità per coloro che forse non capiscono e non hanno capito il linguaggio clandestino e vedono in noi partigiani dei loro nemici. No, non siamo dei vostri nemici, e a testimoniare questa mia affermazione porto qui il ricordo di un episodio accaduto proprio all'indomani della Liberazione nell'ospedale di Salò, in quell'ambiente di dolore, che era stato teatro, un mese prima, di una sanguinosa azione che è costata la vita a dei nostri figliuoli ed anche a coloro che erano dall'altra parte della barricata. All'indomani della Liberazione nell'ospedale di Salò abbiamo assistito ad un grande

atto di generosità: un nostro partigiano ferito, mentre in quelle giornate di tragedia le contrade d'Italia venivano insanguinate in una ondata di resurrezione, ma anche di grande calvario, presentatosi quel nostro partigiano dal suo feritore anzichè pretendere riparazione, gli ha gettato le braccia al collo, dicendo: siamo tutti italiani, dobbiamo incominciare di nuovo a capire che cosa significa essere veramente italiani, dobbiamo amarci ancora.

Con questo spirito io intendo dare la mia adesione a questo disegno di legge, che rappresenta uno sforzo di pacificazione, uno sforzo di comprensione umana, e che vuole avere questo preciso significato: stenderci la mano sul terreno della pacificazione e della concordia. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Braitenberg. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, nel lontano 1923 lo Stato italiano, con alto senso di giustizia e di comprensione, ha esteso la vigente sua legislazione sulle pensioni di guerra ai mutilati della cessata monarchia austroungarica appartenenti al territorio annesso allo Stato italiano.

La legge che il Senato sta approvando purtroppo non segue questo esempio, ma si limita a concedere solo provvidenze economiche ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei Caduti delle Forze armate della sedicente repubblica di Salò, nonchè a quelli della ex Wehrmacht, senza però riconoscere a loro la qualità di invalidi di guerra.

I 1.300 alto-atesini, cittadini italiani, mutilati della guerra, ed i 3.000 congiunti dei Caduti, pur riconoscendo i motivi di solidarietà umana che hanno indotto il Governo a presentare ed il Senato ad approvare questa legge, purtroppo con gravi limitazioni specialmente per quanto riguarda la decorrenza, si sentono umiliati nel loro onore di soldati che, pur avendo ubbidito al più alto dovere civico col sacrificio della propria salute, si vedono ora negata la equiparazione morale con i mutilati di tutti gli altri eserciti.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Nel loro nome e nel nome dei familiari dei Caduti voglio esprimere la ferma speranza che la presente soluzione del problema non sia definitiva e che la forma di assistenza oggi concessa possa, con un altro provvedimento successivo, preso con vera coscienza europea, venir trasformata in una completa equiparazione del trattamento morale ed economico con quello degli invalidi e mutilati dell'Esercito nazionale, in analogia a quanto fatto a suo tempo con gli ex militari dell'Impero austroungarico ed in analogia a quanto fatto da altri Stati europei nei confronti dei mutilati ex militari germanici pertinenti ai loro territori.

In questa speranza dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali disposizioni all'uopo impartite dal Ministero dell'interno e a quali norme di legge, il prefetto di Bologna ha ordinato che con decorrenza immediata e per la durata di 30 giorni sia fatto divieto a chiunque non sia stato preventivamente autorizzato, di effettuare lo strillonaggio o la vendita a domicilio dei giornali anche se occasionalmente e non a scopo di lucro; ordinanza che è in contrasto con la giurisprudenza più autorevole e con i principi della Costituzione repubblicana (501-*Urgenza*).

MANCINELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza: che il 23 novembre scorso in Medicina (Bologna), i carabinieri prelevarono la bandiera del Partito socialista italiano, esposta in segno di lutto all'esterno della sezione del Partito stesso per la morte di Andrej Vishinsky, portandola in caserma; che, i dirigenti della sezione di quel Partito essendosi recati a reclamare la bandiera fu loro restituita avvolta intorno all'asta; che, tornati nei locali del Partito e dispiegata la bandiera, fu constatato da numerosi presenti che questa era stata cosparsa di sputi; che, tornati in caserma i dirigenti Dalla Casa Otello e Cavazza Raffaele per far constatare il fatto oltraggioso, protestare e chiedere la punizione dei responsabili, quel marescsiallo comandante la stazione li investì con frasi offensive e provocatorie, e, quindi, li dichiarò in arresto denunciandoli per calunnia; e per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare diretti a punire i colpevoli di tali atti faziosi e provocatori e di provvedimenti arbitrari, che costituiscono veri e propri reati, tanto più gravi in quanto commessi da coloro che sono preposti alla tutela dei diritti e delle libertà delle associazioni e dei cittadini (502-Urgenza).

MANCINELLI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per lo sport e il turismo, per sapere con quale motivazione la censura ha proibito il documentario « Lettere di condannati a morte della Resistenza » di Antonio Fornara, ispirato al magnifico volume edito da Einaudi, documentario che è stato lodato anche da giornali non di sinistra. (Uno l'ha dichiarato « pregevole e commovente »). (863).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica per pensione di guerra, posizione n. 1190984, riguardante Faloppa Rosa, madre del soldato Pandini Emilio, di Giuseppe, deceduto per causa di infermità contratta nell'ultima guerra (864).

LOCATELLI.

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di Assiani Giuseppe, posizione n. 1262315, date le condizioni deplorevolissime del richiedente (865).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere l'esito della pratica di pensione di Colombi Renato di Bernardo, abitante a Milano (pratica numero 1293739/213) (866).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di Zolezzi Alfredo, di Pietro Giobatta, classe 1907, padre del caduto civile Gino, morto in Follo (La Spezia) il 14 luglio 1945.

Lo Zolezzi, in misere condizioni di salute, ha estremo bisogno di avere la pensione (867).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pensione di guerra di Franchetti Bruno fu Giovanni, classe 1914, abitante a Cinisello (Milano).

La domanda è stata presentata con raccomandata n. 2797 del 4 giugno 1951 (868).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà sottoposto a visita medica collegiale Balasso Giovanni fu Antonio classe 1910, chiesta con lettera n. 9741/L in data 16 settembre 1952 (869).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando saranno liquidati gli arretrati dal 7 ottobre 1944 al 5 dicembre 1949 a Tonelli Rosita, vedova del carabiniere Cozzani Emilio, posizione n. 3415504, progetto concessivo provvisorio n. 38156. La Tonelli, in precarie condizioni finanziarie, ha estremo bisogno della cifra spettantele (870).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì, 13 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 1952; e Avenant che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953 (584).
- 2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, firmata a Parigi il 1º luglio 1953 (585).
- 3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (79).
- 4. Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili (343).
- 5. Deputato Pagliuca. Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 6. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).
- 7. TERRACINI ed altri. Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti (101).
- 8. Zoli. Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).
- 9. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

DISCUSSIONI

4 DICEMBRE 1954

- 10. AMADEO ed altri. Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).
- 11. CARELLI ed ELIA. Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).
- 12. STURZO. Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).
- 13. CAPORALI e DE BOSIO. Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).
- 14. STURZO. Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).
- II. 1º Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

La seduta è tolta alle ore 13.

Dott. Mario Isgrò
Direttore dell'Ufficio Resoconti